

*Vincenzo D'Aurelio*

Dote, matrimonio e famiglia  
*Approfondimenti a margine*  
*di una carta dotale uggianese di fine '700*

*Editing, redazione ed impaginazione: a cura dell'autore*  
*Copertina: Grafica Elettronica srl*

Finito di stampare prima edizione: maggio 2010  
dalla «Grafica Elettronica» srl, Napoli  
tel. +39.081.5595114 · fax +39.081.5597681  
info@autorinediti.it · www.autorinediti.it

© 2010  
Vincenzo D'Aurelio  
vdaurelio@iscali.it

Tutti i diritti riservati. È vietata per legge la riproduzione  
anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazio-  
ne scritta dell'autore.

La storia di ogni società è stata finora  
la storia di lotte di classe.

*Karl Marx*  
(1818-1883)

*A mia moglie e a mio figlio Marco*



## *Prefazione*

*La dote ha un lungo e diffuso retaggio culturale le cui radici affondano nelle antiche culture greca e latina. Nel Sud d'Italia è stata fino a poco tempo fa una consuetudine della cultura popolare, fondata sulla trasmissione di beni da parte della famiglia della sposa, all'atto del matrimonio, allo sposo con lo scopo di fornire una rendita nella formazione del nuovo nucleo familiare. Questi beni consistono in oggetti di corredo, di arredamento per la casa, di immobili, ma anche di denaro e gioielli. Lo studio di questo complesso di beni consente di risalire alla visione del mondo che la comunità ha elaborato nel tempo, sul rapporto fra gli sposi e le loro famiglie. La dote perciò assurge a momento rivelatore del sistema comunicativo fra gruppi diversi (famiglie) perché consente di formalizzare un contratto fra due persone in previsione di un'unione stabile che il matrimonio pone come obiettivo.*

*L'analisi di questa pratica presenta aspetti complessi. Basta dare una scorsa alle letture compiute da Vincenzo D'Aurelio, autore di questo saggio, per comprendere lo sforzo profuso nel dare al tema quel respiro che richiede un atto economico e burocratico quale è la dote. L'obiettivo dell'autore è di riuscire a comprendere, attraverso uno strumento di analisi e documentazione quale è quello antropologico, il ruolo occupato dalla dote nel legame matrimoniale. Egli mostra come la dote assuma un ruolo centrale nell'efficacia del legame matrimoniale. Essa non rientra nella sfera del "gratuito", del "dono", ma è il risultato di un contratto discusso fra i membri delle due famiglie coinvolte nella formazione del legame e riguardante un*

*complesso di beni materiali stimato economicamente dalla famiglia dello sposo, o da parenti dello sposo, e fissato in un atto notarile.*

*Lo studio prende l'avvio dalla evoluzione storica del matrimonio e della famiglia (in particolare quella patriarcale) nei cui aspetti relazionali è racchiusa la questione storica, giuridica, economica e sociale del sistema dotale le cui fasi alterne di esistenza e declino lo rendono un indicatore importante per comprendere il ruolo sociale della donna.*

*Indubbiamente, la soppressione della istituzione della dote, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 ( legge n. 151), sancisce la parità formale e sostanziale fra uomo e donna uniti nel matrimonio fino al punto di vietare anche una sua reintroduzione, anche se mimetizzata in forme arbitrarie. Ciò ha sconvolto una premessa ritenuta come architrave del legame matrimoniale. Come questa modificazione abbia contribuito alla trasformazione dell'immagine femminile in seno alla comunità, è un capitolo tutto da scrivere. Possiamo asserire che senza dubbio, alla fine del '700, epoca di riferimento del documento su cui si basa il saggio di D'Aurelio, era ancora lontano quel protagonismo femminile che sfocerà alla fine del secolo successivo nel movimento di emancipazione che produrrà, per la donna, cambiamenti politici e giuridici. La vita della donna, pur apparendo tutelata da una porzione dell'eredità della famiglia di provenienza, era in realtà condizionata da questo espediente che la escludeva dalla ulteriore successione familiare. Se si tiene in considerazione il fatto che la dote era un impegno del legame matrimoniale, si comprende la sua natura specificatamente economica che consentiva l'alleanza fra le due famiglie dove le scelte affettive della donna rimanevano sullo sfondo se non proprio prive di validità. Probabilmente è*

*frettoloso leggere questo istituto come prettamente “mercantile” perché poteva essere giustificato come un contributo della sposa alle spese matrimoniali, ma non modifica il senso di una misura che poneva la donna in uno stato di inferiorità rispetto all’altro sesso. La diversità del ruolo sociale fra uomo e donna è manifesto nella mediazione che l’uomo ricopre nell’amministrazione della dote che solo in teoria è nel vincolo coniugale di proprietà della moglie. In realtà la moglie esercita sulla dote, solo se autorizzata dal marito, una gestione parziale attraverso lo “spillatico”, una somma corrisposta periodicamente per le minute spese personali, anche questa stabilita attraverso un contratto, a volte del tutto assente.*

*Dal tipo e valore dei beni che la sposa recava con sé si poteva arguire il suo status sociale. E’ questo un aspetto, anch’esso rilevante, della riflessione di D’Aurelio. Le considerazioni su questo istituto divengono più incalzanti allorquando concernono la realtà meridionale, e ancora di più quella salentina, con la carta dotale del 1784 di Uggiano la Chiesa dalla quale nasce l’ispirazione di questo studio. D’Aurelio descrive la composizione della lista dei beni materiali che fondano la dote: capi di biancheria personale, vestiti, lenzuola, coperte che costituiscono il corredo, specificando per ogni articolo di abbigliamento i tessuti utilizzati per la loro manifattura, gli elementi costituenti il mobilio, la tipologia dei gioielli, le masserizie ed altro ancora. Nell’excursus storico-giuridico sul matrimonio, da lui ritenuto un momento indicativo della “storia della famiglia”, riecheggiano tutte le implicazioni sociali, economiche e religiose, in altre parole il contesto culturale e familiare dell’epoca.*

*Di questo comune della provincia di Lecce D'Aurelio traccia un quadro economico e sociale del periodo concernente la stipula della carta dotale e delle famiglie interessate. Nella trascrizione e analisi dell'abbigliamento, del corredo e delle pietre preziose non trascura di fornire informazioni riguardanti i loro aspetti simbolici, storici ed economici. Mostra inoltre come le nozze sono il pretesto della nobiltà per stipulare alleanze fra parentadi omogenei, un comportamento che sarà preso a modello da altri ceti sociali, solo che, mentre nelle famiglie artigiane le caratteristiche nella valutazione della donna da sposare dovevano essere dedotte in previsione di un proseguimento dell'attività artigianale, nelle comunità contadine la prospettiva è quella della procreazione di una numerosa prole, quale forza-lavoro per la produzione agricola.*

*Questo studio ha il merito di collocare un aspetto della cultura in un'ottica di interdisciplinarietà. D'Aurelio valuta tutti gli aspetti economici, storici, sociologici, giuridici, simbolici della dote al fine di spiegare compiutamente questo sistema, le regole di trasmissione e della proprietà dei beni.*

*Egli completa lo studio con un utile dizionario dei termini specifici presenti nel documento pubblicato della carta dotale. Esso ha caratteristiche etimologiche e storiche. Per molti lettori sarà uno strumento per ricordare termini oggi non più utilizzati, per altri può essere una fonte di conoscenza di parole che nella loro semplicità davano concretezza ai beni dotali. Dalla terminologia si comprendono le origini di tessuti e capi di abbigliamento che completano l'affresco sul costume salentino che emerge dalla elencazione riportata nella carta dotale.*

*Resta da indagare, come accennato prima, quanto la scomparsa di questo istituto abbia effettivamente portato ad*



*una modificazione del costume. In realtà ancora oggi sopravvive la consuetudine della famiglia della sposa di pagare le spese matrimoniali ed il corredo, e in particolare l'acquisto della camera da letto, cioè una forma di contribuzione alla vita matrimoniale nonostante le interdizioni legislative esplicite ed implicite. Non è oggi più sancito da una legge, ma è una regola comportamentale connaturata in larga parte della comunità. Un criterio per valutare l'efficacia di questa consuetudine nella costruzione di un legame è quello di capire come l'eliminazione della legge sulla dote abbia modificato i rapporti fra le famiglie interessate al buon esito del legame matrimoniale o sia semplicemente un atto discrezionale che va al di là della vivacità di un rapporto affettivo. Va infine considerato che la sopravvivenza di questa consuetudine, laddove non esistono problematiche di discriminazione fra i sessi, ha valore per i suoi aspetti simbolici più che per ragioni economiche.*

*Sin dall'inizio di questo studio D'Aurelio avverte di non voler proporre nuove interpretazioni o teorie sulla dote. E' vero, ma i temi affrontati consentono di affermare che è un contributo sistematico importante per la ricostruzione di un aspetto poco noto del contesto culturale salentino.*

*Prof. Cosimo Giannuzzi*

## RINGRAZIAMENTI

Un particolare ringraziamento per la scrittura del presente saggio va al prof. *Cosimo Giannuzzi* per la sua grande disponibilità di materiale e di utili suggerimenti, al prof. *Maurizio Nocera* per il suo contributo alla comprensione della terminologia utilizzata nella carta dotale, al dott. *Giovanni Maria Ammassari* per aver portato alla luce il documento notarile di Francesca D'Aurelio e per la sua precisa trascrizione.

## *Introduzione*

Questo saggio nasce in seguito alla lettura di un capitolo matrimoniale rogato a Uggiano la Chiesa (Otranto), in provincia di Lecce, verso la fine del Settecento. Il contenuto del documento è interessante, seppur del tutto simile a quello degli innumerevoli capitoli matrimoniali conservati nell'Archivio di Stato di Lecce, perché in esso emergono gli elementi tipici degli usi e dei costumi locali legati alla tradizione della dote e del matrimonio. Partendo da questi elementi, infatti, il documento permette di ricostruire, a livello locale, una "storia della famiglia" nella quale profondamente incidono le dinamiche sociali, economiche e religiose del tempo. L'interesse suscitato dalla lettura del capitolo matrimoniale, dunque, non è quello generato da caratteri di novità inerenti al tema della dote nuziale quanto, invece, quello di rifinire una visione d'insieme della società del tempo, già assunta da altri studi, nella quale si cala il vivere quotidiano dei futuri coniugi e della loro famiglia. Di essa gli aspetti più intimi traspaiono negli stessi capitoli che, infatti, non si sottraggono dal far conoscere, attraverso il corredo nuziale ad esempio, i tipi di tessuti utilizzati per confezionare i vestiti di ogni giorno e per le grandi occasioni, il mobilio che arreda la casa, gli oggetti di vita quotidiana come gli utensili da cucina, le tovaglie, i fazzoletti e i pentoloni, i gioielli della sposa e così via.

La quantità e la varietà delle informazioni contenute nei capitoli matrimoniali rendono questi documenti una fonte di

studio preziosa<sup>1</sup> il cui approfondimento non può sottrarsi dal considerare il sistema normativo vigente nel tempo e nella società dove l'atto è stato stipulato. La stessa capacità di comprendere appieno la terminologia utilizzata, quando ancor essa non sia scomparsa nella nostra lingua, ha bisogno dell'approfondimento normativo poiché spesso il significato di un antico termine giuridico non sempre corrisponde a quello assunto oggi dalla stessa parola. Difatti, non è raro che la terminologia giuridica, proprio per l'influenza dalla cultura legislativa del tempo, sia stata formulata in osservanza di regole e logiche molto diverse rispetto a quelle di oggi e perciò la sua enunciazione può determinare principi di natura contrattuale molto differenti in confronto a quelli che ora fissano<sup>2</sup>.

Se da un punto di vista terminologico la stesura dei capitoli matrimoniali può essere utile alla conoscenza della cultura legislativa del tempo, da un punto di vista storico e socio-culturale la "dote della sposa" concorre, invece, alla comprensione di un complesso universo umano dominato dall'istinto di sopravvivenza, dalle convenzioni religiose, dalle scelte politiche ed economiche e, non meno, dal folklore del luogo. L'unione di tutti questi elementi, che possono a vicenda integrarsi o escludersi, porta indubbiamente a considerare l'istituto del matrimonio e della famiglia non una semplice conseguenza dei *patti* inseriti nei capitoli matrimoniali o un comune evento generato dalle relazioni umane in seno alla società. Difatti dote, matrimonio e famiglia sono

---

<sup>1</sup> P. MALANIMA, *Una miniera da sfruttare*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», CXII, 1 (2000), 119-123.

<sup>2</sup> R. AGO, *Le fonti notarili del XVII secolo: alcune istruzioni per l'uso*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», CXII, 1 (2000), 31-34.

principalmente strumenti di un complesso *background* culturale costituito da antichi retaggi che silenziosamente sono ancora al centro dell'identità di un popolo e di una terra.

Tuttavia il presente, pur considerandolo come risultato del nostro passato, ha quasi del tutto abbandonato gli usi prematrimoniali e in particolare l'istituto dotale, in Italia, non esiste più dal 1975. La stessa però sopravvive in forma di tradizione, particolarmente nel sud Italia, ma al contrario di quanto accadeva in passato la dote non è più, per una donna che vuol sposarsi, una *condicio sine qua non*. Se la dote ha in un certo senso rappresentato un modo per “sostenere e garantire” la donna poiché in una coppia di coniugi è parte economicamente debole, di controparte nella società contemporanea la donna è emancipata e quindi in grado di provvedere a se stessa. La dote, dunque, perde la sua funzione economico-sociale e come tale non esprime alcuna utilità tale da poter farla perdurare. Da ciò è semplice dedurre che la sopravvivenza della dote nella società moderna si è mantenuta sin quando la sposa, poi madre e moglie, si è trovata ridotta nella sua storica condizione d'inferiorità che pur rendendola il perno della famiglia e dell'economia domestica, e caricandola di doveri e d'incombenze, non ebbe in egual misura diritti e autonomie<sup>3</sup>.

Vincenzo D'Aurelio

Maglie, 26 agosto 2009

---

<sup>3</sup> M. DE MAIO *Il matrimonio e la dote a Solofra. Una realtà dell'antico regime*, da “il Campanile”, Giugno 2006 visibile a [www.solofratorica.it/campanilematrim.htm](http://www.solofratorica.it/campanilematrim.htm) visitato il 10/08/09.



## NOTE, MATRIMONIO E FAMIGLIA

### ASPETTI GENERALI NELLA CULTURA SALENTINA E MERIDIONALE

*Il matrimonio: dal dovere procreativo all'unione d'amore.*

In ogni tempo e in ogni cultura, il matrimonio è uno degli eventi più importanti nella vita di un uomo perché esso favorisce, per il principio dell'unione coniugale, la maturazione e lo sviluppo d'innumerevoli e diversissime relazioni umane che sono alla base della vita sociale. Se studiato nelle diverse culture del mondo e per periodi storici differenti, esso non è sempre l'unico mezzo legittimato alla costituzione della famiglia e di essa, inoltre, non stabilisce un modello ideale e universale di convivenza. Per questo sarebbe più corretto intenderlo come un'antichissima istituzione sociale alla quale la società umana ha da sempre fatto ricorso, seppur in strutture differenti quali la poligamia e la monogamia, secondo una precisa valutazione di scelte funzionali al proprio vantaggio. Possono essere scelte di natura economica, sentimentale, biologica, politica ed emozionale e perciò il carattere religioso, divenuto dominante nella cultura italiana moderna, non è sempre stato per il matrimonio il suo elemento di esclusiva. Infatti, risalendo il corso dei secoli, si osserva come in origine il matrimonio si realizzasse principalmente al fine della procreazione di una legittima filiazione o meglio per perpetuare la famiglia agnaticia attraverso la donna genitrice della

discendenza<sup>4</sup>. Questo è insito nella stessa etimologia della parola latina *matrimonium*<sup>5</sup> che appunto suggerisce il principio dell'azione procreativa con l'unione dei termini *mater* (madre, genitrice) e *munus* (compito, dovere) da cui *dovere della madre a generare*.

Tutto ciò esprime chiaramente l'antichità di questa istituzione che nel corso dei secoli, perdendo il suo fine prettamente "procreativo", passò con l'essere strumento utile a sancire alleanze familiari finalizzate a concentrare ricchezza, forza politica e forza militare<sup>6</sup>. Queste finalità, specialmente tra i secoli X-XIII, divenute predominanti rispetto a quelle religioso-procreative, trasformarono il matrimonio in un contratto e perciò nonostante gli sposi dichiarassero che era stato spontaneamente e liberamente deciso, fu invece il più delle volte *combinato* dai rispettivi genitori con largo anticipo sui tempi previsti per l'età maritale. E' facile quindi constatare che specialmente nella scelta dello sposo sia i sentimenti e sia l'opinione della sposa non avessero mai alcun peso<sup>7</sup> e che il

---

<sup>4</sup> Nel linguaggio comune si usa ancora dire *mettere su famiglia* per indicare il matrimonio e questo testimonia come nel senso comune matrimonio e famiglia siano istituiti immediatamente associati alla procreazione.

<sup>5</sup> O. PIANIGIANI, *Matrimonio*, in *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Segali, Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, 1907; «matrimonio = lat. MATRIMONIUM comp. di MATER madre, genitrice, e suffisso -MONIUM, che trovasi anche in *patri-MONIUM* ecc. ed accenna ad agente, ad azione. Unione legittima dell'uomo e della donna collo scopo di generar figli».

<sup>6</sup> P. BERTOLINI – G. BALDUZZI, *Corso di pedagogia e scienze dell'educazione*, Bologna, Ed. Zanichelli, 1992, 73.

<sup>7</sup> L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400: studio sulla famiglia Strozzi*, in «Quaderni di Rinascimento», 12(1991), p. 37. La formula proposta dal sociologo francese L. Roussel (1877-1933) è chiara in merito: «Ci si amava perché si era sposati piuttosto che sposarsi perché ci si amava».



rito nuziale, a un certo punto, altro non rappresentasse che la “pubblica conclusione” di una “trattativa privata” tra famiglie. Logica, questa, che poteva ben sussistere in un contesto sociale dove l’uomo esercitava sui figli e sulla moglie un ampio e vessatorio potere di patria potestà. In virtù di questo, infatti, poteva autonomamente decidere le sorti della prole e della famiglia stessa secondo personalissime logiche di convenienza economica e politica. Di conseguenza alla Chiesa fu solamente riconosciuto il compito di orientare la vita degli sposi nell’intimo e nelle coscienze secondo rigidi canoni di osservanza religiosa<sup>8</sup> dei quali i più erano rivolti alla donna. Erano, ad esempio, i precetti dell’onore, del rispetto e della sottomissione che la sposa doveva avere nei confronti del marito e dei suoceri, oltre a quelli del saper filare, tessere, ricamare, cucire e fare il pane. Principalmente la stessa era obbligata a non diventare mai oggetto di chiacchiera e per questo il suo comportamento agli occhi del marito e del paese doveva essere irreprensibile.

Se prima del Concilio di Trento (1545-1563), dunque, il matrimonio era ritenuto sostanzialmente un’unione fra due persone dietro le quali era prevalente il peso contrattuale delle rispettive famiglie, con la Controriforma, e sino al primo al Novecento, fu invece l’istituzione ecclesiastica a governare rigidamente tutte le fasi del matrimonio. Infatti, spettava a lei controllare, prima di acconsentire alla celebrazione delle nozze,

---

<sup>8</sup> AA.VV., *Dizionario delle scienze sociali*, Edizione italiana P. SEDLOWSKI (a cura di), Milano, Ed. Il Saggiatore, 1997, 419. «In Occidente, la definizione religiosa di matrimonio come unione consacrata da Dio ha trovato nel papato cattolico romano il suo più forte sostenitore. L’Enciclica di papa Pio XI (pontificato 1939-1958), *Casti Connubii* (1930), riafferma nel XX secolo la natura sacramentale e irrevocabile del matrimonio, sottolinea il suo monopolio sulla sessualità, celebra la funzione procreativa come collaborazione con Dio e difende l’economia familiare».

gli eventuali comportamenti sessuali prematrimoniali e verificare l'esistenza di probabili impedimenti canonici, quali voti religiosi e consanguineità. L'affermazione del matrimonio tridentino garantì quindi alla Chiesa un controllo diretto sulla società che di conseguenza aveva dato al matrimonio un forte significato religioso. Al tempo stesso quest'austera disciplina religiosa si sottraeva dal formulare qualunque principio che potesse comandare il matrimonio solo tra sposi dello stesso rango. Fu proprio questo il punto al centro di forti contrasti tra la Chiesa e il potere politico che porterà al declino dell'autorità paterna e al controllo da essa esercitato sulle alleanze matrimoniali<sup>9</sup>. Solo in età moderna, però, il matrimonio inizia a caratterizzarsi come un'unione nata e tenuta salda dalle reciproche relazioni d'affetto dei coniugi e ciò ne determinò quello che gli storici definirono "sentimentalizzazione della coppia". Questo cambiamento di considerazione del matrimonio coincise storicamente con gli anni compresi a cavallo tra Settecento e Ottocento quando di fronte al progresso dell'industria europea, inglese in particolare, si crearono le condizioni per un maggior benessere economico delle popolazioni. Il progressivo inurbamento della popolazione rurale, attratta a stabilirsi nelle città per la possibilità di trovare in essa un lavoro e un più sicuro sostentamento economico, sancì il definitivo tracollo del matrimonio combinato a favore di quello fondato sull'amore<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> M. ROSA – M. VERGA, *La storia moderna: 1450-1870*, Milano, B. Mondadori editore, 2003,24.

<sup>10</sup> Lawrence Stone (1919-1999), storico britannico, asserì che il matrimonio d'amore sarebbe sorto in Inghilterra attorno al Seicento in concomitanza con lo sviluppo economico dell'Europa mentre il contemporaneo Edward Shorter, storico canadese, credé che l'amore romantico fosse nato attorno alla seconda metà del Settecento nella fase d'industrializzazione

## *Famiglia e patria potestà.*

Qualunque fosse l'estrazione sociale degli sposi, dal contadino al nobile, si può affermare che la famiglia e il matrimonio fossero fondati sull'antico principio della patria potestà. Esso, per quanto già introdotto, permettendo al padre di esercitare diversi diritti sulla moglie, sui figli e sul patrimonio<sup>11</sup> contribuì a caratterizzare la famiglia patriarcale che sopravvisse nel Salento, e principalmente per i diffusi e tipici canoni della cultura meridionale, sino ai primi anni del XX secolo. Questa struttura familiare derivata dall'antico diritto romano, definì la figura del *pater familias* il cui esercizio esclusivo della *potestas*<sup>12</sup> faceva di lui un soggetto *sui iuris*<sup>13</sup>. Di controparte tutti gli altri membri della famiglia erano *alieni iuris*. In virtù dell'essere *sui iuris*, il padre era l'unico membro della famiglia

---

dell'Europa che con l'inurbamento della popolazione aveva sollecitato il nascere di una cultura non più repressiva.

<sup>11</sup> E' interessante osservare come le parole matrimonio e patrimonio si correlino non soltanto nella ricostruzione storica della famiglia ma anche etimologicamente. Sotto questo aspetto, le due parole sembrano quasi in antitesi perché se il matrimonio deriva da MATER, il patrimonio deriva da PATER come a giustificare l'esercizio esclusivamente maschile su diritti patrimoniali della famiglia nonché la successione in linea maschile dei beni ereditari. Possiamo dire allora che la parola "matrimonio" ha in sé uno specifico carattere femminile mentre patrimonio uno specificatamente maschile; O. PIANIGIANI, *Patrimonio, Vocabolario etimologico* cit.; "Patrimonio = lat. PATRIMONIUM dai PATER padre, e terminaz. – MONIUM. Beni ereditari, che trapassano di padre in figlio; *estens*. Ogni genere di beni, che si vanno acquistando".

<sup>12</sup> C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, X Edizione curata e aggiornata da A. Corbino e A. Metro, Milano, Ed. Mondadori, 2002, 154.

<sup>13</sup> *Ivi*, 156. «Nel diritto romano tutti i sottoposti alla *potestas del pater* non avevano alcuna capacità patrimoniale (*nihil suum habere possunt*). Ogni vantaggio patrimoniale (acquisto di diritti reali, crediti, eredità) che possa loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del padre».

che aveva la facoltà di emancipare i figli ancor prima del raggiungimento della maggiore età. Questa decisione era formalizzata con la stesura di un atto notarile detto *emancipatio*. A volte, invece, era possibile svincolare il figlio a seguito della redazione di un rogito notarile che prevedesse l'assegnazione di beni come una consegna di dote o un'assegnazione di eredità per testamento. All'assegnazione di patrimoni, infatti, il beneficiario otteneva il pieno possesso dei beni ricevuti e questi si sarebbero considerati indipendenti dal patrimonio familiare solo se il soggetto beneficiario avesse a sua volta "indipendenza". Tale condizione, ovviamente, poteva solo sussistere col decadimento della patria potestà. Anche la morte del padre, sempre nel diritto romano, era per la prole causa di emancipazione poiché la patria potestà, pur essendo perpetua, era esercitabile solo da un *pater familias* vivente<sup>14</sup>. In generale, i modelli di famiglia consolidati in età moderna nel Regno di Napoli, seppur con numerose varianti, distinguono nettamente la figura del padre come soggetto dominante e la madre come essere subordinato.

### *Il ruolo della donna nei rapporti familiari.*

Per molta parte dell'età moderna quello tra padre, madre e figli era spesso un rapporto di scarso contenuto sentimentale. Soprattutto nell'ambito del comportamento dei ceti abbienti, i bambini subito dopo la nascita erano dati in affidamento alla balia per l'allattamento e lo svezzamento. La loro prima educazione spettava a personale di servizio senza alcuna specifica competenza educativa o, nel migliore dei casi, al precettore. Nelle famiglie contadine o di bassa condizione

---

<sup>14</sup> C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano* cit., 155.

sociale, i bambini erano invece avviati molto presto al lavoro e queste stesse famiglie di modeste condizioni, in congiunture economiche particolarmente difficili, non esitavano ad affidarli a istituti di ricovero. Il padre era il punto di riferimento dell'intera famiglia e l'espressione della stessa nella vita pubblica mentre la madre, seppur relegata tra le mura domestiche, in tutti i secoli dell'età moderna fu costantemente presente nelle attività lavorative del marito e specialmente in quelle agricole. Ciò nonostante, come tutte le lavoratrici dell'Europa del tempo, la donna soffriva di una considerazione riduttiva del proprio lavoro<sup>15</sup>, di una minore protezione sociale e di salari più bassi rispetto a quelli degli uomini. Ereditata dalla concezione medievale e mediata dalla cultura ecclesiastica<sup>16</sup>, la figura della donna era “negativa” perché

---

<sup>15</sup> Nonostante le donne lavorassero e producessero un reddito, la società riteneva che non potevano vivere in uno stato di completa indipendenza economica dall'uomo. La donna indipendente era vista come qualcosa di innaturale e detestabile e di conseguenza la loro incapacità a rendersi naturalmente indipendenti autorizzava il datore di lavoro a pagare meno la donna perché c'era un uomo che provvedeva a lei. Per questi aspetti economici e lavorativi della donna in genere, assume particolare rilevanza la figura delle tabacchine del Salento, per l'approfondimento Cfr. A. TRONO - F. PESARE, *La donna nella realtà produttiva salentina: tabacchi e tabacchine nel Salento leccese*, saggio pubblicato dall'Università del Salento nell'ambito del progetto “Il linguaggio della madre tra tradizione e modernità” accessibile al sito [www.womanway.eu](http://www.womanway.eu), Lecce, 2008, 145-169.

<sup>16</sup> M. ROSA – M. VERGA, *La storia moderna* cit., 21: «A questo processo di marginalizzazione della donna contribuì negli ultimi anni del Quattrocento la chiesa impegnata nella repressione della stregoneria e di ogni forma sospetta di pratiche religiose ereticali. Nel Cinquecento la repressione assunse forme di violenza alla quale si accompagnava una pervasiva opera di educazione e di disciplinamento del mondo femminile, attraverso le pratiche devote controriformistiche nei paesi cattolici e l'esercizio del controllo sociale concorrendo a determinare quel restringersi della presenza sociale della donna».

fonte di concupiscenza e peccato<sup>17</sup>. Come tale l'uomo si trovò moralmente e giuridicamente legittimato a subordinarla per cui poté anche estraniarla, anche se spesso solo formalmente<sup>18</sup>, dalla gestione e dai frutti del patrimonio familiare. Da ciò deriva che la perdita del marito rappresentava per la moglie, in assenza di figli cresciuti e di patrimoni solidi, una tragedia nella tragedia in quanto, venendo a mancare il principale produttore e amministratore della ricchezza familiare, l'intera famiglia era destinata a impoverire sino, nei casi limite, a ridursi alla mendicizia<sup>19</sup>. Appare ovvio, dunque, che l'istituto

---

<sup>17</sup> Gli uomini di chiesa, che spesso ignoravano le formulazioni teologiche, identificavano la donna in Eva quale essere peccatore. Nata dalla costola di Adamo "a lui sarà sottomessa", dicono le Sacre Scritture, e di conseguenza tutte le donne sono la sua incarnazione. Eva, cedendo alle tentazioni del demone determinò la perdizione dell'intero genere umano e per questo la donna diventa, per l'uomo timorato di Dio, simbolo di perdizione. Nell'XI sec. in seno alla Chiesa, la stessa figura della Vergine, rivalutata dall'opera Francescana e domenicana, assurge a simbolo di speranza e di rifugio del peccatore e in Lei le qualità materne si amplificano sino a raggiungere l'Immacolata perfezione. La Vergine diventa dunque per la donna il mito irraggiungibile in quanto è Lei l'unico modello perfetto e sublime del genere femminile.

<sup>18</sup> Anche se la donna fu nella società sempre poco visibile, la stessa assumeva un ruolo primario perché garantiva allo sposo sia la procreazione e quindi il perpetuarsi della stirpe, sia la trasmissione ereditaria dei beni di famiglia. Il concetto di maternità gioca tuttora in seno alla famiglia un ruolo importante ma in passato, e in particolare nelle regioni del Mediterraneo, quello di mettere al mondo figli e allevarli era quasi un obbligo della moglie. L'importanza di avere prole era tanto sentita che un matrimonio poteva considerarsi ben riuscito solo se fosse stato prolifico e, inoltre, la sposa sarebbe stata una buona moglie solo se fosse stata madre.

<sup>19</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie e regimi dotali a Carmiano nei secoli XVII-XIX*, in «Note di Storia e Cultura salentina», X-XII (1999), 131. «La morte non era il dramma personale di un individuo strappato all'affetto delle persone care; era soprattutto il momento in cui un'organizzazione familiare si frantumava per lasciare il passo a un nuovo tipo di aggregato

matrimoniale è centrale nella determinazione dei comportamenti individuali e degli equilibri sociali che portarono alla definizione del ruolo della donna in ambito familiare.

### *La famiglia come organizzazione dinamica.*

Nel corso del Novecento, lo studio sociologico realizzato sul tema del matrimonio ha permesso una formulazione più allargata del concetto di famiglia. Essa è strutturata, se analizzata in diversi contesti sociali e in diverse epoche, secondo precisi schemi di organizzazione che i sociologi definiscono “modelli familiari”. In termini generali, l’immagine della famiglia pugliese a metà Settecento era quella di un piccolo aggregato nucleare, cioè padre, madre e figli, non superiore alle quattro o cinque unità. Poco diffuse erano le famiglie con coniugi senza figli e ancor meno erano quelle di vedovi con prole al contrario di una più consistente presenza di vedove con figli. Non di rado nelle famiglie dominando la solidarietà tra i membri appartenenti allo stesso ceppo familiare agnatzio, si accoglievano altri parenti dando origine a nuclei familiari di tipo esteso. Nella Puglia di età moderna era frequente la presenza di uomini che per diverse congiunture si ritrovavano a vivere da soli mentre molto rare erano le “non famiglie” ossia nuclei costituiti da membri legati o meno da rapporti di parentela. Le famiglie multiple, costituite cioè da

---

domestico fondato su nuovi equilibri economici»; A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti in una zona del latifondo: Eboli a metà '600*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome, moyen age, temps moderne», XCV, 1 (1983), 230.

più nuclei familiari di parenti che condividevano lo stesso tetto, erano rarissime<sup>20</sup>.

Queste strutture, tuttavia, rimangono valide solo in ambiti sociali e di tempo circoscritti e perciò non possono considerarsi sempre costanti. Infatti, la famiglia è principalmente una società umana, piccola e dinamica, nella quale convergono e si fondono molteplici caratteri dell'ambiente e della cultura. Per tale motivo, il famoso antropologo britannico Jack R. Goody (1919), il quale fu il primo a elaborare un'antropologia sociale della famiglia, afferma che essa non potrà mai ridursi a un semplice modello valido in ogni epoca e cultura perché essa deve essere sempre "letta" in contesti ampi e ciò specialmente quando la sua analisi interessa periodi di tempo lunghi. Il pensiero di Goody è perfettamente giustificato da quanto si può constatare, attraverso lo studio dei catasti onciari, nel Mezzogiorno moderno dove, per l'appunto, si rinvennero contemporaneamente famiglie di tipo nucleare, famiglie estese, individui che vivono da soli o con altri senza alcun rapporto di parentela e famiglie con vedove insediate tutte in uno stesso luogo, in una stessa epoca e facenti parte di una stessa realtà locale. E' anche vero che nell'Italia meridionale, dagli studi condotti nei primi anni Ottanta dall'Università di Napoli e pubblicati col titolo "Storia della famiglia nel Mezzogiorno d'Italia"<sup>21</sup>, emergono strutture storiche della famiglia molto ben definite ma le stesse non rimangono sempre tali perché se

---

<sup>20</sup> A. CARBONE, *La via del rame. Mestieri, strategie matrimoniali e sistemi dotali in terra di Bari a metà Settecento*, in «Melangés de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», 1 (2000), 152.

<sup>21</sup> Gli studi ai quali fa riferimento questo saggio sono quelli sulla "Storia della famiglia nel Mezzogiorno d'Italia", condotti nel quadro delle attività di ricerca del "Centro di Studi e Ricerche di storia sociale e di Storia Religiosa" presso la Cattedra di Storia Medievale e Moderna dell'Università di Napoli "Federico II", così come segnala in: *Ivi.*, 149.



una famiglia « la si osserva in varie civiltà, i suoi limiti e le sue strutture divengono molto meno precise» e ciò perché nelle società umane non esiste alcuna «istituzione che svolga dappertutto le stesse funzioni», pur essendo la famiglia un istituto universale<sup>22</sup>. Dello stesso parere è lo storico italiano Giuseppe Galasso (1929), il quale conferma che nel Mezzogiorno moderno emerge un'identità della famiglia meridionale dal

«carattere complesso e dinamico [...]: un carattere troppo spesso dimenticato o negato nella lunga tradizione storiografica che attribuiva al Mezzogiorno immobilità secolare di condizioni generali e particolari, separazione dall'alveo principale della storia europea, rilievo di carattere più socio-antropologico che storico e altre note di singolarità e di subordinazione, se non di inferiorità, rispetto alla linea generale di sviluppo della società moderna»<sup>23</sup>.

E' indubbio, allora, che l'esperienza meridionale conferma l'opinione secondo cui la famiglia non si presenta mai in forme storiche fisse e ben definite<sup>24</sup>.

Tutto ciò, però, non deve contribuire a distaccare lo studio sociologico da quello storico, e specialmente da quello storico-

---

<sup>22</sup> G. GALASSO, *Gli studi di storia della famiglia e il Mezzogiorno d'Italia*, in «Melangés de l'Ecole française de Rome, moyen age, temps modernes», XCV, 1 (1983), cit. 152.

<sup>23</sup> *Ivi*, 153. Cfr. G. GALASSO, *L'altra Europa. Per una antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Milano, A. Mondadori editore, 1982.

<sup>24</sup> *Ivi*, 151.

economico<sup>25</sup>, perché solo integrando le scienze si può definire un quadro preciso delle relazioni familiari e delle loro strategie di attuazione<sup>26</sup>.

*Il “paraggio” come equilibratore sociale ed economico.*

Mentre l’artigiano sceglieva e prendeva in moglie una donna in funzione della sua ricchezza, della sua salute e della sua forza fisica, tutti elementi utili all’impresa artigiana del marito, nella classe contadina la donna sarebbe stata sposa solo se adeguata a procreare un numero di figli abbastanza sufficiente a garantire la forza lavoro necessaria per la coltivazione dei campi<sup>27</sup>. Per le nobiltà, invece, le nozze rappresenteranno un modo per stringere alleanze volte principalmente ad accrescere il proprio prestigio e le proprie finanze<sup>28</sup>. Nell’ambito delle

---

<sup>25</sup> G. GALASSO, *Gli studi di storia della famiglia* cit., 155. «La dimensione economica, comprese nella famiglia assieme all’affetto e ad altri fattori di ordine non economico, determina la demografia familiare con la quale interagisce e reagisce ma la stessa economia è influenzata dalla demografia della famiglia. E’ questa relazione di fondo a configurare il mondo delle famiglie, nella complessa stratificazione e varietà di forme e di tipi con cui esso si presenta nell’Italia Meridionale, come un universo di vere e proprie sub-culture familiari e matrimoniali».

<sup>26</sup> *Ivi*, 159. «la storia della famiglia è uno spaccato globale dell’intera storia di una cultura e di una società, e si ribella vivacemente ad ogni sforzo di *reductio ad unum* degli elementi che la caratterizzano e la determinano».

<sup>27</sup> P. BERTOLINI – G. BALDUZZI, *Corso di pedagogia* cit., 74.

<sup>28</sup> C. LEVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, a cura di A.M. CIRESE, Milano, Feltrinelli, 1972, 38. Tuttavia, il famoso antropologo francese Claude Lévi-Strauss (1909-2009), teorizzò che il matrimonio prima di tutto aveva svolto nell’antichità un’ampia funzione sociale in quanto «permise il costituirsi di società umane» e che solo dopo divenne «quel dispositivo attraverso cui le famiglie biologiche che vivevano a contatto tra loro» sostituirono «alla lotta per la sopravvivenza e alla

strategie di alleanza familiare volte a tutelare il patrimonio e il prestigio venne a realizzarsi il cosiddetto matrimonio di *paraggio* per il quale le unioni “legittime” erano possibili solo tra soggetti della stessa condizione sociale<sup>29</sup>. I costumi del tempo stabilivano che se una donna nobile avesse sposato un *privato gentiluomo* il suo *status* sarebbe immediatamente decaduto poiché «l'onorifica qualità della donna dipende dalla qualità del marito, sicché sia una specie di luna la quale riceva tutto il suo lume e splendore dal sole che è l'uomo». Al contrario, se una donna popolare o d'*ignobili natali* avesse preso per marito un principe, un signore o un cavaliere «si dirà principessa o signora o dama». Alle *donzelle nobili* che per «povertà della loro Casa non possono essere collocate a cavaliere lor pari» l'etichetta consigliava di eleggere la via del matrimonio spirituale facendosi monache<sup>30</sup>. Il matrimonio di paraggio nelle famiglie aristocratiche, quindi, tendeva a promuoversi solo in senso orizzontale e perciò non comportava direttamente un'ascesa economica<sup>31</sup> degli sposi ma contribuiva a far rispettare una rigida divisione sociale. Questo, difatti, permette di definire il *paraggio* come uno strumento di controllo sociale grazie al quale il matrimonio divenne oggetto

---

concorrenza per lo sfruttamento di beni e risorse, rapporti di stabile alleanza».

<sup>29</sup> Il matrimonio legittimo, secondo la tradizione feudale, era quello di paraggio cioè fra gli sposi di uguale condizione sociale. Questo era un vincolo molto stretto per le nobiltà titolate mentre per quanto riguardava le famiglie contadine il limite era già naturalmente impresso nelle coscienze e non serviva certo una legge a regolare, o vietare, il matrimonio tra nobili e villani.

<sup>30</sup> G. B. DE LUCA, *La dama e il cavaliere*, Roma, 1657, 501-502.

<sup>31</sup> M. A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age, Temps Modernes», XCV, 1 (1983), 445.

di una complessa regolamentazione sociale i cui mediatori furono tutti i centri di potere del tempo come Chiesa e Stato<sup>32</sup>.

*La dote nuziale come elemento economico e strumento di controllo sociale.*

Nelle famiglie di modesta condizione sociale, quali famiglie di artigiani, commercianti e piccoli proprietari, assumerà un'importanza fondamentale per l'alleanza familiare il valore dell'apporto dotale della futura moglie. Esso, dando luogo al fenomeno economico detto della circolazione dei beni<sup>33</sup> con il passaggio degli stessi dalla famiglia della sposa, dotante, alla famiglia che si costituiva nella persona del futuro marito, beneficiario, diverrà contemporaneamente anche uno strumento utile alla formazione della ricchezza.

Il prestigio di una famiglia proveniva non tanto dalla levatura culturale dei soggetti bensì dalla loro forza finanziaria e perciò accumulare beni per ingrandire il patrimonio personale era uno

---

<sup>32</sup> G. MILANESI, *Sociologia dell'educazione e scienze sociali*, Bergamo, Ed. Atlas, 1997, 285.

<sup>33</sup> U. FABIETTI – F. REMATTI (a cura di), *Dizionario di Antropologia*, Bologna, Ed. Zanichelli, 2001, 447-448. In molte società con il matrimonio avviene non solo uno scambio di persone ma anche una circolazione di lavoro, bestiame e denaro. Ulteriori approfondimenti sul significato della dote nella cultura europea Cfr. J. GOODY- S.J. TAMBIAH, *Ricchezza della sposa e dote*, Milano, Angeli Editore, 1981; J. GOODY, *La famiglia nella storia europea*, Bari, Ed. Laterza, 2000. Sulla storiografia della famiglia nel Regno di Napoli Cfr. G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli (XV – XIX sec.)*, Torino, Ed. Einaudi, 1988; G. DA MOLIN, *La famiglia nel passato. Strutture familiari nel Regno di Napoli in età moderna*, Bari, Ed. Cacucci, 1995; M. BARBAGLI - D. I. KERTZER (a cura di), *Storia della famiglia italiana (1750-1950)*, Bologna, Ed. Il Mulino, 1992.

degli obiettivi principali di tutte queste famiglie. Con l'accrescimento delle ricchezze era garantito anche l'avanzamento sociale perché il capitale fu considerato elemento nobilitante<sup>34</sup> e per questo l'ascesa era strettamente vincolata ad una redditizia gestione degli affari familiari<sup>35</sup>. Il prestigio e la ricchezza comportavano anche il potere sociale perché molti incarichi amministrativi pubblici erano allora accessibili solo in funzione del valore delle rendite dichiarate<sup>36</sup>. Le proprietà e le ricchezze che erano messe in circolazione tramite la dote erano tali da costituire, dopo l'eredità, la principale causa di trasferimento di beni. Essa allora non soltanto funse da stimolo economico ma fu parte integrante di quel sistema di perpetuazione della società che legava il suo

---

<sup>34</sup> M. A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario* cit., 447. In particolare tra il XVI e il XVII secolo questi nuovi nobili o ricchi borghesi, che erano riusciti ad inserirsi nelle antiche famiglie aristocratiche, fecero anche propri gli ideali e i comportamenti della nobiltà e per questo tendevano a riaffermare e a difendere la propria immagine di casta.

<sup>35</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie e regimi dotali a Carmiano nei secoli XVII-XIX* cit., 131. «La famiglia, dunque, non è stata intesa solo come il nucleo dei sentimenti della vita quotidiana dell'individuo ma anche e in particolar modo come un'organizzazione sociale ed economica, che agiva come tale soprattutto in occasioni di matrimoni e morti»; A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 230; C.E. ROSENBERG, *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, C.E. ROSENBERG (a cura di), Torino, Ed. Einaudi, 1979, 11-12.

<sup>36</sup> Durante il decennio napoleonico, ad esempio, numerosi incarichi pubblici furono accessibili solo in funzione delle rendite dichiarate. La legge del 18 ottobre 1806 n. 211, fissava il principio che per essere eletto decurione del comune di appartenenza, il soggetto oltre a far parte della lista degli eleggibili, soggetta al gradimento dell'Intendente di Provincia, doveva avere anche una rendita annua imponibile non inferiore a 24 ducati per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, di 48 ducati per i comuni con un numero di abitanti compreso fra i 3.000 e i 6.000, e di 96 ducati per i comuni con una popolazione superiore ai 6.000 abitanti.

funzionamento alla capacità dei beni dotali di sostenere economicamente la nuova famiglia<sup>37</sup>.

La pratica di assegnare alla sposa una dote, secondo l'economista danese Esther Boserup<sup>38</sup> (1910-1999), fu caratteristica peculiare delle economie fondate "sull'agricoltura dell'aratro"<sup>39</sup> ossia sulla produttività della terra. Questa era tipica nelle società in cui prevaleva il dominio maschile che a sua volta era anche favorito nella trasmissione ereditaria. Di conseguenza essendo la terra intesa sia come proprietà privata e sia come misura della ricchezza personale la stessa fu determinante nel segnare una marcata stratificazione sociale. Nell'ambito delle famiglie l'uomo continuava a svolgere gran parte del lavoro mentre era scoraggiato quello extrafamiliare della moglie e ciò testimonia come nelle società contraddistinte da un'economia prettamente legata all'agricoltura, il controllo del lavoro femminile fu a sua volta un modo per controllare indirettamente i matrimoni. L'antropologo J. Goody considerò invece la dote come «uno degli elementi distintivi fondamentali del matrimonio in Europa a partire dal più antico periodo classico fino al XIX secolo»<sup>40</sup>. In particolare in Italia, il sistema dotale visse a fasi alterne. Esso si affermò col diritto

---

<sup>37</sup> S. CAROCCI, *Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV secolo*, in «Melangés de l'Ecole française de Rome, moyen age, temps moderne», XCIV, 1 (1982), 82-83. Nella maggior parte dei casi, nel Basso Salento la porzione di patrimonio familiare ereditata dal figlio era insufficiente al sostentamento di un nuovo nucleo familiare.

<sup>38</sup> Il suo vero cognome era Børgesen.

<sup>39</sup> Per lo studio completo in lingua inglese Cfr. E. BOSERUP, *Woman's role in economic development*, London, Edizione di G. Allen and Unwin, 1970.

<sup>40</sup> V.B. BROCCIERI, *La dote della sposa: antropologia, storiografia e valore delle donne*, in «Golem L'Indispensabile» accessibile al sito [www.golemindispensabile.it](http://www.golemindispensabile.it), Milano, Gruppo Editoriale Francesco Motta, 1 febbraio 2006.

romano attorno al VI secolo, cadde in disuso nel VII con l'avvento del diritto longobardo e ritornò a essere adottato solo a partire dall'XI-XII durante l'età dei Comuni. Decadde nuovamente nei primi dell'Ottocento con la formulazione napoleonica del codice civile e scomparve definitivamente solo nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia<sup>41</sup>. Tuttavia in Europa la dote fu da sempre uno strumento fondamentale per distribuire alle donne la loro porzione di eredità<sup>42</sup> nel momento in cui la stessa poteva essere utile ad assicurare alla famiglia della sposa un'alleanza vantaggiosa<sup>43</sup>. In quest'ottica il senso della stessa dote poteva essere inteso come quello di far accedere le donne all'eredità paterna al fine di valorizzare la compagine familiare. Non è però da escludere che la stessa potesse utilizzarsi quale strumento di controllo del matrimonio poiché della dote ci si serviva anche per vincolare una figlia a un genero desiderabile. Mila Busoni (1942), antropologa italiana nota per le sue ricerche nel campo dell'antropologia economica e del genere, ritiene infatti che l'attribuzione del "valore delle spose", determinabile anche in funzione del patrimonio dotale, fosse un problema «[...] politico innanzitutto [e] delle strategie utilizzate nelle varie società per

---

<sup>41</sup> La riforma del diritto di famiglia fu approvata il 19 maggio del 1975 con la legge n. 151. Essa sancì definitivamente la parità dei diritti dell'uomo e della donna all'interno della coppia.

<sup>42</sup> Il diritto giustiniano seppur riconosceva la dote come contributo al matrimonio non escludeva comunque le figlie dalla successione ereditaria paterna. Dal periodo tardo-romano diventò consuetudine considerare la dote come eredità anticipata.

<sup>43</sup> Sui sistemi dotali, Cfr. M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli, Guida Editore, 1988; G. DELILLE, *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. DE GIORGIO e C. KLANPISCH ZUBER (a cura di), *Storia del matrimonio*, Bari, Ed. Laterza, 1996; G. DA MOLIN, *Famiglia e matrimonio nell'Italia del Seicento*, Bari, Cacucci Ed., 2000.

oscurare l'attribuzione di valore delle persone [...]»<sup>44</sup>. Da questo si potrà dedurre che nei sistemi patrilineari la dote permetteva di far assumere alle donne un ruolo di pedine passive in un gioco tra uomini. Il suo uso, allora, portò di conseguenza a quelle forme di segregazione femminile che furono tanto più accentuate quanto più alta fu la classe sociale di appartenenza e l'ammontare della dotazione nuziale.

### *Il peso economico della dote sul patrimonio familiare.*

Se da parte del futuro sposo la dote poteva rappresentare una fonte per produrre ricchezza, per la famiglia della sposa significava invece dover rinunciare, specialmente con l'apporto di beni immobili, a una parte del proprio patrimonio. In alcuni casi, quando si trattava di famiglie abbastanza povere e non era possibile dotare immediatamente la sposa, i genitori in assenza d'istituti pii o di soccorso erano costretti a contrarre debiti. Accadeva anche spesso di dotare la sposa con pochi beni e promettere il completamento, si diceva *promissio dotis*<sup>45</sup>, secondo modalità e scadenze che gli usi e la legge regolavano. In assenza di altra documentazione, la consistenza dotale rilevabile dalle carte notarili può essere utile a determinare il grado di agiatezza o di povertà di una famiglia essendo la costituzione dotale strettamente legata al reddito e alla posizione sociale ricoperta dal dotante, fatta salva la consuetudine diffusa di sposarsi al di sopra delle proprie possibilità. La dote era costituita dal padre e, in caso di morte

---

<sup>44</sup> M. BUSONI, *Il valore delle spose: beni e persone in antropologia economica*, Roma, Ed. Mantelmi, 2001, 127.

<sup>45</sup> Queste erano pure dette doti simbolo perché spesso erano di valore estremamente modesto.



di questi, dai figli maschi oppure, in ultimo, dalla madre e generalmente si componeva di beni immobili, corredo, gioielli e, raramente, anche di elargizioni in denaro<sup>46</sup>.

Per le famiglie il peso della costituzione dotale, in genere, fu spesso una difficoltà da superare e perciò, non raramente, la nascita di una figlia era considerata dai padri un disgraziato evento<sup>47</sup>. Lo stesso Dante Alighieri nella sua *Commedia* scriveva al XV canto del *Paradiso* che «non faceva, nascendo, ancor paura la figlia al padre, ché il tempo e la dote non fuggine quindi e quinci la misura»<sup>48</sup>. Da ciò è facile dedurre che contrarre matrimonio era il risultato di un'attenta gestione economica della famiglia della sposa che mirava a controbilanciare l'esigenza di trovare un coniuge di *buon partito* con la necessità di non mettere in pericolo, con la formazione dei beni dotali, la stessa consistenza del patrimonio familiare.

L'intento di difendere con ogni mezzo l'integrità patrimoniale, più precisamente la proprietà immobiliare e fondiaria, era alla

---

<sup>46</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro: mutamenti e contraddizioni nella Sicilia di fine Ottocento*, Traduzione dall'inglese di R. AGO (la versione integrale del saggio è apparsa nella raccolta *Beyond the Myths of Culture*, London, Academic Press, 1980), in «Memoria», XI-XII (1985), 27. «Per la maggior parte delle ragazze il corredo e i mobili costituiscono tutta la dote, ma una famiglia benestante può dare alla figlia, al momento del matrimonio, del denaro o delle proprietà come anticipo sull'eredità».

<sup>47</sup> Anche per questo motivo la progenie maschile era favorita nei confronti di quella femminile tanto che esistevano nel XIV sec. dei trattati che insegnavano come avere rapporti sessuali favorevoli alla procreazione del sesso maschile.

<sup>48</sup> Il cronista Giovanni Villani (1280 ca. – 1348) nelle sue cronache fiorentine arrivò a sostenere che le eccessive spese dotali avevano comportato la riduzione del numero di matrimoni. Per le cronache del Villani Cfr. G. VILLANI, *Nuova Cronica*, edizione critica G. PORTA (a cura di), Fondazione Pietro Bembo, Guanda, Parma, 1990-1991, in 3 voll.

base del pensiero economico del tempo e specialmente in una società in cui la *robba* rappresentava sia la forza familiare che l'unione dei suoi stessi membri<sup>49</sup>. E' anche questo il motivo per cui in molti *catasti onciari* di Terra d'Otranto si censirono fuochi dove i figli sposati, anche con prole, continuavano a vivere *sub unico pane* ossia come una società costituita all'interno dello stesso nucleo del padre<sup>50</sup>. Si preferiva in questo caso sancire attraverso il matrimonio un patto societario che univa due famiglie<sup>51</sup>, una già esistente e una appena nata, in un'unica attività dove la dote non fuoriuscendo dal controllo della famiglia dotante restava nello stesso patrimonio familiare. Anche quando il matrimonio non sanciva un'alleanza familiare a scopo economico, la famiglia agiva comunque da impresa poiché la donna apportava nella famiglia in cui entrava un suo preciso contributo, cioè la dote, che concorrevva a determinare

---

<sup>49</sup> C. LA ROCCA, *Multas amaritudines filius meus mihi fecit. Conflitti intrafamiliari nell'Italia longobarda (Secolo VIII)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age», CXI, 2 (1999), 934. «La proprietà non è un fattore che misura solo la ricchezza materiale di un individuo ma è altresì un elemento fondamentale “nella costruzione delle identità personali”: l'importanza di possedere un bene non è data tanto dal titolo giuridico con cui lo si detiene, quanto dalla sua disponibilità concreta, che permette al singolo di ottenere alleanze, di creare amicizie e rapporti di dipendenza, di fare doni e di riceverli a sua volta». M.L. FERRARI – G. VIVENZA, *Tutelare la famiglia: conservazione e incremento del patrimonio. Percorsi sei-settecenteschi italiani e inglesi*, 204 in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *La famiglia nell'economia europea secc. XIII-XVIII*, Atti della Quarantesima settimana di studi (Prato, 6-10 Aprile 2008), II (2009), 40, serie II, Firenze, University Press, 2009.

<sup>50</sup> L. PALUMBO, *Un feudo ecclesiastico: Uggiano la Chiesa nel Settecento*, Cultura e Storia: Collana della Società di Storia Patria – Sez. di Lecce, Galatina, Edizioni Panico, 2007, 26.

<sup>51</sup> M. DE MAIO *Il matrimonio e la dote a Solofra*, art. cit.

un progresso economico della famiglia stessa<sup>52</sup>. Questo forte condizionamento degli stimoli economici sulla struttura dei nuclei familiari ebbe un ruolo di grande importanza anche nel Salento perché esso

«operando all'interno della famiglia quei cambiamenti che il sistema produttivo, sostanzialmente rigido, non era in grado di compiere, può aver, infatti, rappresentato per la società un mezzo per adattarsi al mutare delle situazioni economiche e demografiche»<sup>53</sup>.

Nei catasti onciari, che sono rappresentativi dal punto di vista demografico, la diffusa presenza di *vergini in capillis* di età ben superiore a quella media da marito, compresa tra i diciotto e i ventuno anni circa, fa supporre che le stesse rimasero forzosamente in tale condizione<sup>54</sup> al fine di non frammentare, per via della dote, la proprietà. Stesso sospetto nasce se si riflette sulla figura delle *monache bizzoche*<sup>55</sup> che pur non vestendo l'abito monacale restavano nubili e votate alla castità. Per entrambi i casi è possibile ritenere che la condizione femminile di *vergine in capillis* e di *monaca bizzoca* fosse anche frutto di una strategia economica volta a evitare le

---

<sup>52</sup> M. DE MAIO *Il matrimonio e la dote a Solofra*, art. cit. F. LUISE, *Solofra tra il 1640 e il 1676 nei capitoli matrimoniali e nei testamenti*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age, temps moderne», XCV, 1 (1983), 319.

<sup>53</sup> S. CAROCCI, *Aspetti delle strutture familiari* cit., 83.

<sup>54</sup> Su questi aspetti si rinvia a L. PALUMBO, *Il massaro zio prete e la bizzoca – Comunità rurali del Salento a metà Settecento*, Galatina, Ed. Congedo, 1989, 94-96.

<sup>55</sup> Questa della monaca bizzoca, e in particolare di quella professa, spesso fu l'alternativa della donna al matrimonio.

costituzioni dotali e a proteggere l'integrità patrimoniale della famiglia.

La dote in sostanza, per il suo peso economico, può essere considerata come l'impegno più autentico del vincolo matrimoniale e conseguentemente qualifica il matrimonio come un atto economico attraverso il quale, in un'economia debole come quella del meridione, due famiglie ponevano insieme parte delle proprie risorse economiche proteggendole, con la formulazione dei capitoli matrimoniali, dalla dispersione al di fuori della linea di trasmissione ereditaria<sup>56</sup>.

In generale, quindi, superando l'aspetto religioso e dottrinale del matrimonio, la società moderna sino al XX secolo ha considerato l'istituto matrimoniale, per via dell'apporto dotale, utile alla costituzione del patrimonio familiare. Per questo motivo si potrebbe dire che il matrimonio era l'esecuzione di un contratto tra privati solennizzato con la stesura dei *capitoli matrimoniali* e consacrato con la celebrazione del rito.

### *Marginalità dell'aspetto economico della dote.*

Nei capitoli matrimoniali, l'oggetto dell'accordo matrimoniale era esclusivamente la dote la quale, come fatto economico, rappresentava l'apporto patrimoniale di beni mobili e immobili che, per quanto anticipato, il *pater familias* in nome e per conto della sposa sua figlia, effettuava per contribuire agli oneri, *pesi*, della nascente famiglia. La costituzione della dote non era stato sempre un obbligo giuridico ma dal punto di vista del costume era fondamentale perché per una ragazza sarebbe stato impossibile poter aspirare al matrimonio senza avere costituito almeno la *robba di corredo*. Il trasferimento dei beni dotali al

---

<sup>56</sup> M. DE MAIO *Il matrimonio e la dote a Solofra*, art. cit.

futuro marito non comportava allo sposo il possesso. Ciò perché la dotazione nuziale sarebbe servita per la famiglia e non per i singoli soggetti e anche per questo la proprietà della dote poteva semmai riferirsi alla sposa<sup>57</sup>. Di conseguenza, quando il matrimonio si scioglieva, venendo meno il principio della costituzione dotale, ossia per *meglio sopportare li pesi della famiglia*<sup>58</sup>, lo sposo era tenuto a restituirla al dotante<sup>59</sup> ma questo principio, tuttavia, si affermò soltanto gradatamente nel corso dei secoli.

L'aspetto economico della dote è un elemento sul quale gli studiosi si sono molto dibattuti facendo di esso quasi il carattere dominante dell'argomento. Tuttavia, alla luce di quanto espresse il filosofo, economista e antropologo ungherese Karl Paul Polanyi (1886-1964), ripreso anche dalla nostra Busoni, le transazioni propriamente economiche sono

---

<sup>57</sup> C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano* cit.,169. «Nella compilazione giustianiana, la concezione [...] secondo cui [...] la dote apparteneva alla moglie (*res mulieris*), mentre il marito ne aveva, fino a che durava il matrimonio, il godimento e la percezione dei frutti per contribuire agli oneri del matrimonio, [...], è in fin dei conti un diritto il cui contenuto appare corrispondente più all'usufrutto che alla proprietà».

<sup>58</sup> L. LO GATTO, *Del Contratto di Matrimonio e de' dritti rispettivi de' coniugi: commenti del Titolo V del Libro III del Cod. Civ. di TROPLONG (Primo Presidente della Corte d'Appello di Parigi)*, Napoli, Stabilimento Tipografico Batelli, 1832, 5-7. «La dote sotto questo regime [...] è il bene che la donna reca al marito per sopportare i pesi del matrimonio (*Codice Civile*, Libro III, Tit. V, Cap. III, Art. 1540). Senza dubbio alcuno, il fine della dote è di dare al marito i mezzi per sostenere quei pesi [...]. E' questa una destinazione fondamentale e sacra [...]. Si può dunque definir la dote: Una cosa qualunque, mobile o immobile, corporale o incorporale, per certi rispetti inalienabile i sua natura, cui la donna reca al marito per goderne da padrone, sotto la condizione di sopportare gli oneri del matrimonio e di esser restituita al cessar dell'unione coniugale».

<sup>59</sup> C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano* cit.,167-168.

molto rare nelle società organizzate secondo legami di parentela. Questo perché, secondo lo studioso, la dote può essere considerata anche come elemento simbolico in grado di conferire alla donna un certo *status* utile a qualificarsi e a distinguersi nella società. Ecco perché, riferisce ancora lo studioso «per quanto importante potesse essere il significato economico [...] esso era sempre secondario rispetto all'importanza che [esso aveva] nel determinare il rango di una persona nel contesto sociale»<sup>60</sup>. La limitazione all'interpretazione della dote come fatto economico riduce effettivamente anche la comprensione delle dinamiche sociali che influenzavano le famiglie a formulare particolari strategie<sup>61</sup> matrimoniali. Inoltre esso enfatizza smisuratamente la relegazione delle donne nella società, in quanto soggetti economici deboli succubi del dominio maschile, quando invece in essa sussistevano, e non raramente, precise strategie ed interessi femminili<sup>62</sup>.

*Un accenno alla nascita e al declino del sistema dotale nel confuso quadro normativo del Regno di Napoli.*

L'analisi di una carta dotale volta a definire correttamente il quadro normativo della società del tempo offre all'argomento una trattazione molto ampia.

Circoscrivere il quadro normativo al solo Regno di Napoli, quale Stato di riferimento del Salento settecentesco, è molto complicato perché, pur essendo la pratica di costituire la dote in linea di principio derivata dalla legislazione giustiniana del

---

<sup>60</sup> M. BUSONI, *Il valore delle spose* cit., 73.

<sup>61</sup> *Ivi*, 45.

<sup>62</sup> U. FABIETTI – F. REMATTI, *Dizionario di Antropologia* cit., 448.

VI secolo, l'attuazione legislativa nelle provincie napoletane non fu mai uniforme. Motivo della complessità normativa esistente nel Regno sino ai primi del XIX secolo fu quello della presenza di molte leggi disorganiche la cui interpretazione, dettata più dalla furbizia che dalla preparazione forense degli avvocati, era sempre più spesso demandata ai famosi *azzecagarbugli*<sup>63</sup>. Il francese Alexandre Dumas (1802-1870), scrittore e padre del più noto e omonimo figlio, scrisse a tal proposito nella sua monumentale opera "I Borboni di Napoli" che:

«prima delle due occupazioni francesi [...] non eravi un paese in Europa ove esistesse una più grande confusione di Leggi, di quella che vedevasi nelle due Sicilie. Quando Carlo di Borbone salì sul trono, undici differenti legislazioni, emanate per ordinanze reali, o leggi non abrogate, erano in vigore nel regno [...]. Tutte le leggi in opposizione tra loro facevano durare eternamente le liti»<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Bernardo Tanucci (1698-1783), primo ministro di Ferdinando IV di Borbone, provò a rimediare alla grande confusione di leggi del Regno di Napoli per combattere la figura dell'azzecagarbugli con la compilazione di un codice di leggi nuovo e unificato. L'opera non gli riuscì malgrado la sua fama di giurista e politico che, come disse F. Scolopis (1798-1878), giurista e politico italiano, «il nome onora il secolo e gli annali politici de' nostri tempi: le sue leggi erano guidate dal chiaro lume di civile prudenza, e dirette a ricondurre i popoli alla primiera loro grandezza e all'antico splendore».

<sup>64</sup> A. DUMAS, *I Borboni di Napoli*, Lb.V, II ediz., Napoli, Stabilimento Tipografico del Plebiscito 1864, 141-142.

In effetti, le leggi napoletane, in larga misura, non furono un prodotto del loro tempo essendo in esse ripresi principi consuetudinari plurisecolari fortemente consolidati nel tessuto sociale. La giurisprudenza napoletana era un vero e proprio groviglio di leggi prese dal diritto romano, da quello canonico e feudale, dalle costituzioni normanne e sveve, dai capitoli angioini, dalle prammatiche aragonesi e viceregnali, dagli statuti speciali di Napoli, dai riti della gran corte Vicaria e della Camera della Sommaria, dalle istruzioni della dogana di Foggia e molte altre ancora. Si può tuttavia ritenere che una prima regolamentazione dei patti prematrimoniali, con l'obbligo di redigere un atto formale, fu formulata nel 1332 con l'editto *Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore matrimonii*<sup>65</sup> del re Roberto d'Angiò il

---

<sup>65</sup> P. GIANNONE, *Storia civile del Regno di Napoli*, III, Milano, Borroni e Scotti tipografi, 1845, 455. «Nel seguente anno 1332 fu pubblicato per mano del medesimo Roberto quell'altro famoso editto, col quale per dar rimedio a' frequenti e scandalosi disordini che in Napoli avvenivano per alcuni ribaldi, i quali sotto pretesto di matrimonio rapivano dalle loro case le vergini, avendo convocate le piazze delle città, proibì sotto severissime pene delitti sì enormi»; Archivio di Stato Napoli, Antichi Regimi, Periodo Angioino (1265-1442); Cfr. C. MINIERI RICCIO, *Studii storici fatti sopra 84 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Ed. R. Rinaldi e G. Sellitto, 1876; *Statum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore matrimonii. Regnorum nostrum A. XXIV*: "L'abuso pericoloso e pestifero, la corruzione detestabile e abominevole che da tempo si è introdotto in città per la quale giovani lascivi e insolenti, presi d'amore per giovani vergini, asserviti alla passione, accesi dal fuoco del desiderio e dominati dagli impulsi della voluttà carnale, circuiscono talora ragazze ingenu e imprudenti con sguardi impudichi e disonesti davanti alla porta di casa, e con azioni subdole e manovre suasive le involano, a volte consenzienti, dalle dimore dei genitori o anche, baciano le loro amiche sia nelle chiese sia nelle piazze, *ubi vident commodius* [...] per cui si fa divieto a tutti, celibi e ammogliati d'involare, rapire o baciare, di giorno o nottetempo, in pubblico o in privato, qualsiasi vergine o pulzella, donna



*Saggio* (1277-1343). Il fine era di reprimere il diffuso malcostume degli uomini a rapire le donne che, con il pretesto di sposarle, erano allontanate dalle proprie case e poi abbandonate. Per far fronte a questo il sovrano disciplinò anche la procedura per contrarre un matrimonio cristiano e obbligò gli sposi, prima del matrimonio, a redigere le *conventiones et acta inita et firmata dalle parti* che saranno poi in seguito dette “capitoli matrimoniali”. L’importanza di queste *conventiones et acta*, quale documento prematrimoniale, andò crescendo nel corso dei secoli tanto che il giurista napoletano Antonio Spezzacatena nel suo “Formulario pratico legale” scrisse

«è cosa troppo necessaria, di doversi prima del matrimonio solennizzare i Capitoli matrimoniali per sicurezza della dote, del dotante, della sposa, e dei figli che da quello saranno per nascere»<sup>66</sup>.

Nel 1804 sulle spinte della disciplina giuridica dettata dal codice civile francese, nel Regno di Napoli inizierà ad affermarsi il sistema della “comunione dei beni” con il progressivo e lento abbandono del sistema dotale e poi, quindi, dei capitoli matrimoniali. L’obiezione principale che si muoveva nei confronti del sistema dotale era innanzitutto

---

maritata o vedova, sotto pena confisca dei beni”. Questo editto fu poi ripreso dal vicerè Pedro Afan De Ribera, duca d’Alcalà e vicerè del Regno di Napoli, nella prammatica del 1563. Cfr. L. GIUSTINIANI (a cura di), *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, Stamperia Simoniana, 1803-1808.

<sup>66</sup> A. SPEZZACATENA, *Formulario pratico legale per uso dei notai. Opera di Antonio Spezzacatena notaio napoletano*, a spese di Giuseppe De Dominicis e del medesimo si vende nella sua libreria a S. Biagio de' Librai; Napoli 1782, II, 235.

quella di *difettare* nel concetto di associazione in quanto, determinando una netta separazione degli interessi economici dei coniugi, contravveniva a quel principio naturale di unione che si realizzava nel matrimonio. Altresì *difettava* nel concetto di uguaglianza delle persone, si legge ancora nei commentari di leggi del tempo, perché se si trattava di conservare il patrimonio non c'erano abbastanza privilegi per la sposa e se si trattava di lucrare sulla dote la moglie, sottostando al marito, non poteva dividerne i profitti. Ciò portava a ritenere che la donna lavorasse per il marito senza ricevere in cambio alcun compenso.

In definitiva, l'istituto giuridico della dote era per i giuristi del tempo «un regime senza moderazione, e senza temperamenti, e che si gitta da un eccesso ad un altro»<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> L. LO GATTO, *Del Contratto di Matrimonio* cit., 10. «Se dunque la moglie aiuta il marito nel suo commercio, se si pone al banco, se spaccia la mercanzia dipendente dal negozio esercitato da suo marito, questa circostanza, per lucrativa che sia, mai non torna a pro della donna; il marito è quegli che sen avvantaggia, e le economie che quest'assistenza procura son la proprietà del marito».

## DOTE, MATRIMONIO E FAMIGLIA

IL CASO DI UNA CARTA DOTALE  
COMPILATA A UGGIANO LA CHIESA (OTRANTO, LECCE) NEL 1784

### *Breve premessa*

E' qui di seguito considerata una carta dotale del 1784 rogata dal notaio Benedetto Maschi a Uggiano La Chiesa il 24 gennaio dello stesso anno. Essa è uno strumento di analisi idoneo a descrivere, per quanto ampiamente introdotto nella precedente parte, il ruolo assunto dalla dote e dalla donna nelle piccole società salentine di fine settecento. Si constaterà in particolare come in questo piccolo paese del Salento i motivi regolatori del matrimonio e della dote, seppur intaccati dagli usi locali, siano in linea di principio molto simili a quelli diffusi in tutto il Mezzogiorno d'Italia.

La copia originale del documento è conservata presso l'Archivio di Stato di Lecce nel fondo Archivio Notarile alla serie Protocolli Notarili di Uggiano la Chiesa del notaio Benedetto Maschi. Corrisponde alla segnatura 113/4, Anno 1784, 24 Gennaio, carte 4-12 "*Charta Dotalis, et Consignatio Dotium Prò Francisco Pisino*".

\*  
\* \* \*

### *Il contesto socio-economico di Uggiano la Chiesa nel '700.*

Dal punto di vista esclusivamente storico ed economico, Uggiano la Chiesa fu dal XIII secolo, assieme ai distretti di San Giovanni Malcantone e di Madrico, un feudo appartenente alla Mensa Arcivescovile di Otranto<sup>68</sup>. Dal *catasto onciario* del 1748 si rileva che l'economia del casale era basata, come in buona parte dei piccoli centri del basso Salento, sulla produzione agricola caratterizzata da colture molto varie i cui frutti erano destinati principalmente al consumo familiare. Diffusissime erano le colture seminatrici (68%) e quelle dell'olivo (19%) alle quali si affiancava quella del vigneto (4%)<sup>69</sup> le cui produzioni, essendo sufficienti al solo fabbisogno familiare, raramente raggiungevano il mercato. Tra le cause di questa economia di pura sussistenza c'era la modesta estensione della proprietà terriera che, seppur diffusa, nella maggior parte dei casi aveva un'estensione inferiore ad uno *stoppello*<sup>70</sup>. Il reddito fondiario era considerato solo come una fonte di guadagno integrativo del reddito salariato, che era dunque quello principale, e probabilmente per questo motivo le stesse proprietà terriere erano ridotte. Anche le concessioni

---

<sup>68</sup> L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, 10, Bologna, ristampa anastatica dell'edizione napoletana Forni Editore, 1797-1805, 43.

<sup>69</sup> L. PALUMBO, *Un feudo ecclesiastico* cit., 38. Seminatrici 68,45%, Oliveto 19%, Vigneto 4,18%, Orto 0,85%, Macchioso 0,2%, Altro 7,32%.

<sup>70</sup> C. DE GIORGI, *Geografia fisica e descrittiva della provincia di Lecce*, II, Lecce, Regia Tipografia Editrice Salentina, 1897, 350. Una *tomolata* corrispondeva a Lecce e a Gallipoli a 8 stoppelli ossia ad are 62,09 per cui uno *stoppello*, valeva are 7,78 circa.

enfiteutiche elargite dalla Mensa Arcivescovile di Otranto o dai grandi proprietari terrieri quali i Fellini, erano sempre di modeste estensioni e strettamente commisurate alle capacità lavorative del conduttore<sup>71</sup>. L'assenza di produzioni agricole mirate alla commercializzazione sul mercato e la marginale considerazione del reddito fondiario fecero dell'economia locale una sorte di sistema produttivo autarchico. Per questo motivo non è errato ritenere che il concetto di ricchezza non potesse commisurarsi al valore delle sostanze personali quanto invece alla quantità delle scorte alimentari che si detenevano in seno alla famiglia. La debolezza di quest'economia traspare nel catasto onciario di Uggiano dove su 268<sup>72</sup> contribuenti censiti oltre la metà non raggiungono il reddito di 25 once annue<sup>73</sup>. Tuttavia la debolezza di tale economia difese questi piccolissimi proprietari quando, tra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, una forte crisi economica investì il Regno di Napoli. I prezzi delle derrate agricole subirono un incontrollato aumento con gravi ripercussioni sulla povertà e l'indigenza dell'intero Mezzogiorno ma le famiglie contadine del Basso Salento, proprio per quell'autarchia del suo sistema produttivo, non dovettero rivolgersi al mercato per acquistare grano, orzo e legumi utili al proprio fabbisogno. Per tale motivo esse non

---

<sup>71</sup> L. PALUMBO, *Un feudo ecclesiastico* cit., 32-33.

<sup>72</sup> *Ivi*, 29. «E' bene ricordare che le once sull'industria rappresentano l'imponibile sul presunto reddito del lavoro, mentre quelle sui beni rappresentano il reddito netto, depurato dai pesi e capitalizzato al 5%, quando si tratta di beni stabili, e al 10% quando si tratta di animali da lavoro o da allevamento».

<sup>73</sup> *Ivi*, 32. Fino a 25 once il 58,15%, sino a 50 once il 22,96%, sino a 100 once l'11,11%, sino a 500 once il 6,67%, oltre 500 once l'1,11% (fonte: Archivio di Stato di Napoli, Catasto onciario Uggiano la Chiesa, 1748; si è conservata la numerazione originaria: 1 oncia = 30 tari).

risentirono degli aumenti e dirigendo le modeste eccedenze produttive al mercato, come quelle di olio, poterono efficacemente lucrare. Probabilmente sarà stato il profitto ottenuto da questa involontaria speculazione il motivo per il quale, a partire da questo periodo, aumentarono gli acquisti immobiliari da parte di gente comune, così come testimoniano i numerosi atti notarili del tempo<sup>74</sup>.

### *La famiglia della sposa Francesca D'Aurelio.*

Viveva in questo quadro economico e sociale di fine Settecento una modesta famiglia uggianese di artigiani e contadini. Membro di questa era la futura sposa Francesca D'Aurelio (1763-1840) filatrice e figlia di un modesto sarto di nome Vito<sup>75</sup> (1705- post 1794) che affiancava all'arte sartoriale quella di regio giudice ai contratti, e di Giuseppa Cristaldo (1732- ante 1784) contadina. Vito D., prima del matrimonio della figlia Francesca, aveva già contratto per sé quattro matrimoni. Attorno al 1732 con Fortunata Nicolazzo (1711-1740), nel 1742 con Giovanna Caggese (1712-1756), nel 1756 con Giuseppa Cristaldo e in data imprecisata con Giuseppa Donadeo. Tre matrimoni furono fecondi e per questo la famiglia fu, in un primo momento, molto numerosa. Difatti dal matrimonio con Fortunata Nicolazzo nacque Pasquale (1736 ca.-1753), poi con Giovanna Caggese ebbe Fedele (1745-1817), Emanuele (1747 ca.-1748) e un altro Pasquale (1754-

---

<sup>74</sup> L. PALUMBO, *Un feudo ecclesiastico* cit., 38-40; L. PALUMBO, *La casa, le famiglie, i patrimoni. Ortelle e Vignacastrisi nella seconda metà del Settecento*, Galatina, Edipan, 2006, 58-48.

<sup>75</sup> *Ivi*, 166. Vito D'Alerio, forma errata del cognome D'Aurelio, dichiarò un reddito di 24,05 once per testatico e industria.

1834) e da quello con Giuseppa Cristaldo generò la sposa Francesca, Generoso (1751-?), Giovanna (1764-1793) e Rosa (ante 1783–1790)<sup>76</sup>. Nonostante la presenza di diversi figli maschi, Francesca D. fu considerata dal padre “figlia particolare”, ossia meritevole di uno speciale affetto, poiché era stata la sua prima figlia femmina. La stessa, infatti, nella spartizione ereditaria, così come si evince nei due testamenti paterni datati 1783<sup>77</sup> e 1790<sup>78</sup>, fu dichiaratamente privilegiata rispetto alle due sorelle minori<sup>79</sup>. Al momento della sua promessa di matrimonio, nel 1784, era già orfana di madre, il fratello Generoso, si legge nel testamento paterno del 1783, si trovava « in lontani paesi fuori dal regno» mentre il fratello

---

<sup>76</sup> Archivio Privato Vincenzo D’Aurelio, Albero genealogico di famiglia e documenti notarili vari raccolti nel testo a stampa *Della famiglia D’Aurelio: storia di una genealogia salentina*, Agnano, Ed. Boopen, 2008. Si indicano genericamente i fondi archivistici che raccolgono i documenti dell’indagine genealogica: Archivio Chiesa Cattolica Parrocchiale di Santa Maria Maddalena, Uggiano La Chiesa; ASL (Archivio di Stato di Lecce) *fondo Archivi Notarili*, Notaio Antonio Valletta di Uggiano la Chiesa, Notaio Angelo Accoto di Minervino Lecce, Notaio Fellingine Donato di Uggiano la Chiesa; ASL, *fondo Atti Notarili*, Indice Notaio Benedetto Maschi di Uggiano la Chiesa; Archivio Capitolo Metropolitano di Otranto, Fondo Protocolli Notarili, Volume di protocollo del notaio Sansonetti Leonardo Brazzi di Uggiano la Chiesa; ASL, *fondo Stato Civile* di Uggiano la Chiesa.

<sup>77</sup> ASL, Fondo Atti Notarili, Indice del notaio Foscarini Nicola di Uggiano la Chiesa, busta n. 85/ fascicolo n. 600 – Segnatura 113/2, c.33, 1783.

<sup>78</sup> ASL, Fondo Atti Notarili - Indice del notaio Foscarini Nicola di Uggiano la Chiesa, busta n. 85/ fascicolo n. 600 – Segnatura 113/2, c. 34, 1790.

<sup>79</sup> A. PAPPALARDO, *Scelte testamentarie e pratica matrimoniale a Bitonto tra XVI e XVII secolo*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome Moyen Age, Temps Modernes», XCV, 1 (1983), 189. «La concessione di dote non escludeva sempre le donne dalla successione ereditaria paterna a meno che nell’assegnazione dotale non fosse stata inserita la clausola di rinuncia, espressa dagli sposi nel contratto di matrimonio, ad ogni parte ereditaria che alla donna potesse spettare».

Emanuele, infante, era morto. La famiglia di Vito D. era dunque ridotta ai due figli di secondo letto Fedele e Pasquale, che saranno i suoi principali eredi, e le figlie di terzo letto Francesca, Giovanna e la piccola Rosa.

In questo stesso 1784, Francesca D. all'età di ventuno anni fu promessa in sposa a tal Domenico Pisino di Surano, anch'esso contadino. La provenienza dello sposo da un casale vicino a Uggiano testimonia come il matrimonio era causa frequente di trasferimento dal luogo di origine verso quello della moglie<sup>80</sup>. Qui, generalmente, il futuro sposo impiegava per tempi prolungati la sua manodopera nei fondi e nelle masserie di ricchi proprietari. Questo era anche uno dei motivi principali per il quale a Uggiano la Chiesa, dopo la seconda metà del Settecento, vi era una diffusa presenza d'interi famiglie immigrate giunte dai casali vicini quali Minervino di Lecce, Casamassella, Giurdignano, Cerfignano, Cocumola ma anche da casali poco più distanti come Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Botrugno, Surano, Spongano, Andrano ed altri. Frequentemente a trasferirsi nel casale erano singoli individui più che intere famiglie e questo rapporto di matrimoni tra genti di terre vicine dimostra che Uggiano, assieme a molti altri casali di Terra d'Otranto, funzionava come «un sistema integrato di villaggi [...] che riuscivano a mantenersi insieme anche dalla reciprocità dei matrimoni e con le occasioni di lavoro»<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> M. BUONANNO (a cura di), *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli e regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Milano, Edizioni Comunità, 1980, 18-19. «In epoche a noi più vicine, il matrimonio ha influenzato soprattutto la mobilità sociale delle donne, mentre quella degli uomini si è affidata principalmente al più ampio e dinamico mercato del lavoro».

<sup>81</sup> L. PALUMBO, *Un feudo ecclesiastico* cit., 14-15.



Il fenomeno delle migrazioni di singoli individui, seppur di breve percorso, non può solo considerarsi come conseguenza delle necessità lavorative di una persona. Così come osservò il psicoanalista statunitense Henry Stack (1892-1949), esso poteva essere il risultato di vere e proprie strategie femminili mirate a mantenere salde sul proprio territorio le relazioni con la parentela. In particolare, l'elevata disoccupazione maschile rendeva lo sposo una fonte di appoggio precaria e perciò la donna cercava di mantenere le relazioni con la parentela per garantirsi maggiore stabilità. Le donne, quindi, attirando l'uomo nella proprio casale tendevano a massimizzare in questo modo i vantaggi che derivavano dalla duplice rete di rapporti rivolgendosi anche alla rete domestica per ottenere sostegno e solidarietà nelle eventuali crisi che potevano generarsi nel rapporto con lo sposo.

*La presentazione davanti al notaio e il ruolo degli intervenuti.*

Prima di presentarsi davanti al notaio, figura che per l'importanza ricoperta in questo momento incuteva gran timore e rispetto, le famiglie degli sposi si erano già incontrate in privato e avevano a lungo discusso sulle modalità del matrimonio, sull'entità della dote e infine stabilito la data della celebrazione. Quest'ultima sanciva la conclusione del complicato processo di accordi orali stipulati tra le due famiglie.

Il capitolo di Francesca D. fu redatto in casa del padre, a Uggiano la Chiesa, dal notaio Benedetto Maschi<sup>82</sup> il 24

---

<sup>82</sup> G. DIBENEDETTO (a cura di), *Guida dell'Archivio di Stato di Lecce*, pubblicazione della Società di storia Patria per la Puglia, collana "Bibliografie e Fonti archivistiche", Bari, Editrice Tipografica, 1989, 191.

gennaio 1784. Da una prima lettura del capitolo si può notare come lo stesso rispetta un preciso schema di stesura molto simile a quello generalmente utilizzato dai notai del tempo per la loro compilazione. Esso ha inizio con la parte introduttiva in cui si dichiara data, notaio, testimoni, dotante e sposi, per poi passare all'elencazione del corredo nuziale e dei beni *stabili* concessi in dote e termina con le formulazioni giuridiche di rito. Il tutto è integrato dai riferimenti normativi del tempo che principalmente stabiliscono le penali per inadempienza e i vincoli finalizzati alla restituzione dei beni oggetto del contratto. Le formule giuridiche di rito sono spesso dai *notari* solo accennate e scritte in un latino non sempre corretto e perciò esse fanno pensare a espressioni abituali che, seppur conosciute e nel testo meccanicamente applicate, erano tuttavia meno comprese nel loro significato.

Il momento della stesura del capitolo matrimoniale era un avvenimento di grande importanza e lustro per le due famiglie perché la stipulazione dell'atto era il momento in cui si perfezionavano e concretavano gli accordi patrimoniali relativi alla dote. Essi erano, assieme alla celebrazione degli sponsali, eventi da vivere pubblicamente con tutte le solennità richieste dal rango sociale della famiglia. A garanzia dell'esecuzione dei patti sanciti nel capitolo matrimoniale intervenivano i testimoni. Questi ultimi, nella carta dotale uggianese, compaiono in numero di tre e si tratta del numero massimo consentito poiché potevano ridursi anche a una sola persona. La scelta dei testimoni, esclusivamente uomini perché le donne «dalla legge vengono proibite [...]», non per ragione di sesso ma

---

ASL, *Archivi Diversi*: Archivi Notarili di Uggiano La Chiesa, si conservano alcuni documenti notarili di Benedetto Maschi rogati tra il 1782-1808 e raccolti in 27 volumi.

per l'infermità di giudizio»<sup>83</sup>, non era mai effettuata dal notaio ma dovevano essere *specialmente chiamati* dal dotante o da entrambe le famiglie. Generalmente «nelli negozi d'importanza o in quelli si sospetta possa intervenire lite» fungevano sempre da testimoni «li più ricchi, li più buoni ed accreditati, perché è difficile corromperli»<sup>84</sup>. Per questo motivo la loro scelta era sempre molto accorta e ben valutata dalla famiglia.

Tra i testimoni, lo sposo e la sposa, quest'ultima seppur presente non godeva di nessun potere legale<sup>85</sup>, Vito D. ed il notaio possono apparire, da una prima lettura, le personalità più prestigiose in quel momento presenti poiché i loro nomi sono preceduti, rispettivamente, dal titolo di Regio Giudice ai Contratti e Magnifico. Come succedeva già da due secoli nel Regno di Napoli, e anche nei casali del Salento, i ceti più vitali e produttivi erano attratti dalla nobiltà e in ogni modo si cercava di sancire questo desiderio con titoli nobiliari che ne designassero il loro *status*. La presenza de due titoli onorifici

---

<sup>83</sup>S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 139.

<sup>84</sup>S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 140; G. DRAGONETTI, *Appunti sul notariato e sulla stipula dei contratti (1784)*, manoscritto del notaio di Melpignano Giacomo Dragonetti conservato in Archivio di Stato Lecce, Sez. notarile, formulari notarili, app. n. 10, carte 332 non numerate.

<sup>85</sup> La carta dotale di Francesca D. non si sottrae dal far emergere la considerazione e lo stato di sottomissione della donna nei confronti dell'uomo e specialmente se si pone attenzione alla frase in essa contenuta quando recita: «stando essa Francesca coll'espresso consenso e presenza di detto Domenico di lei futuro sposo presente, ed il suo marital consenso» [r. 9-10]. M. SABATO, *Famiglia, donna e matrimonio a Gallipoli nell'Ottocento*, in «Risorgimento e Mezzogiorno», XII (2001), 1-2, 113-129. Formulazioni di questo genere confermano che la figura della moglie, dal punto di vista maschile, non avesse alcuna importanza al di fuori del focolare domestico e pertanto le sue volontà erano sempre ininfluenti e ciò, anche di fronte a momenti importanti della vita quali il matrimonio e la scelta del coniuge.

nel contratto matrimoniale uggianese testimoniano questa tendenza ma ponendo la giusta attenzione alle qualifiche riportate si nota che si tratta di un prestigio locale non nobilitante. Infatti, la figura del Giudice ai contratti, conosciuto solo nell'Italia meridionale e che ebbe origine nella legislazione sveva, era sostanzialmente quella di funzionario di nomina regia che con la sua costante presenza e la sua sottoscrizione corroborava la stipulazione dei rogiti notarili e vigilava sulla regolare attività notarile. Nel XVIII secolo le riforme borboniche sull'istituto del notariato obbligarono il giudice ai contratti a registrare in apposite scritture, tradizionalmente indicate come *Libretti dei giudici ai contratti*, la sua partecipazione all'attività rogatoria del notaio. L'istituto venne poi soppresso nel 1809 in seguito alla riforma del notariato voluta da Gioacchino Murat. Non di maggiore importanza era il titolo di Magnifico che sul finire del XVII secolo era ormai lontano dal concetto di nobiltà attribuitogli originariamente perché

«nella seconda metà di quello stesso secolo cresce in modo smisurato l'ambizione e la vanità per quel titolo, cui non si peritano di aspirare uomini pressoché privi di ogni merito e di mediocre posizione sociale, che hanno la velleitaria presunzione di arrogarsene»<sup>86</sup>

Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento il termine cadde completamente in disuso. E' evidente allora che il prestigio paventato e questo ricorso ai titoli era solo un modo

---

<sup>86</sup> F. VON LOBSTEIN, *Settecento Calabrese*, Napoli, Fausto Fiorentino Editore, 1973, I, 84.

per vantare, il più delle volte, una falsa notorietà che comunque era utile a garantire, almeno nel credo comune, una posizione sociale poco più distante dalle categorie popolari ma che nella realtà era solo, invece, una mera velleità.

*Le tutele giuridiche del patrimonio conferito in dote.*

Come si è visto il dotante era generalmente il padre essendo questi l'unico membro *sui juris* della famiglia. Per questa ragione raramente il dotante era la madre e ciò, quando avveniva, coincideva quasi sempre con il suo stato di vedovanza. Molto spesso difatti, per disposizione testamentaria del defunto coniuge, le era riconosciuto il diritto all'usufrutto del patrimonio maritale che la stessa poteva detenere solo a patto di non risposarsi<sup>87</sup>. Questa libertà di poter disporre dei beni di famiglia e l'essersi svincolata dalla subordinazione alla figura maschile, rendeva la vedova socialmente più importante rispetto alla donna sposata o a quella nubile poiché esse restavano ancora costrette, rispettivamente, alla volontà del marito e del padre<sup>88</sup>. Per quanto riguarda i beni dotali, invece, con la morte del marito gli stessi tornavano di diritto alla sposa così come enuncia la carta dotale uggianese per la quale

---

<sup>87</sup> F. LUISE, *Solofra tra il 1640 e il 1676* cit., 319. «Per le vedove il secondo matrimonio era motivato da esigenze economiche e sociali. Nella maggioranza dei casi le nuove nozze rappresentavano l'unica soluzione per risolvere situazioni difficili. La donna rimasta sola, priva di sostegno e di protezioni maschili, era costretta a ricorrere all'appoggio di un nuovo marito allo scopo di tutelare i propri interessi, di difendersi dalle mire dei parenti o più semplicemente per potersi mantenere».

<sup>88</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 137.

«dissolvendosi detto matrimonio per morte di detto Domenico Pisino le dette doti si debbano restituire, e consegnare alla detta Francesca così mobili, come stabili» [r. 66-67].

La donna non poteva alienare la dote ma soltanto trasmetterla ai figli e in assenza di legittimi discendenti ritornava al dotante per cui, in un caso o nell'altro, i beni dotali restavano sempre legati alla famiglia dallo stesso originata o discesa. Di questo n'è esempio la clausola inserita nei patti uggianesi secondo la quale

«[...] passando all'incontro da questa all'altra vita detta Francesca senza figli, ò con figli legittimi, e naturali, e questi morienti in fra l'età legittima, ò sopradetta: età quandocumque senza figli, et ab intestata le suddette Doti si debbano restituire, e riconsegnare al detto Magnifico Vito de Aurelio dotante suoi eredi, e successori» [r. 78-81].

Di conseguenza la donna, non essendo la destinataria della dote, rappresentava solo un efficace elemento per veicolare i beni dalla sua famiglia allo sposo e viceversa<sup>89</sup>.

Affinché tutti i beni della dote potessero ritornare nelle stesse quantità e qualità al dotante, durante la stesura dei capitoli matrimoniali si poneva grande attenzione all'elencazione e alla descrizione degli stessi. Una clausola specificava che tutti i beni, senza alcuna eccezione, sarebbero dovuti ritornare al dotante anche se un po' consumati o desueti così come fa ben intendere la frase contenuta nel capitolo:

---

<sup>89</sup> M. A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario* cit., 462.

«così casu consumati ad inveterati siccome si rattrovaranno in tempo delle dette restituzioni» eccettuati «quelli beni mobili, panni e vesti che si rattrovaranno consumati in costanza del detto matrimonio per lo giusto, e commune uso di quello» [*r. 81-84*].

Per lo sposo, la restituzione dei beni dotali per morte della moglie e in assenza di figli poteva diventare un grosso problema e ciò specialmente quando i beni fondiari della dote rappresentavano una parte importante dell'economia familiare<sup>90</sup>.

Nei capitoli matrimoniali i beni immobili, solitamente case e fondi rustici, erano generalmente identificati per tipologia delle colture e degli stessi s'indicava l'estensione, i confini e il luogo in cui ricadevano<sup>91</sup> come, ad esempio, nel caso in questione si descrive:

«una quota parte di terreno olivato<sup>92</sup> di macine quattro incirca, e per quante sono sito e posto in feudo di Casamassella, e proprio nelle pertinenze detta Rassoli, confinante a sulco con Giovanne Stefano da borea, Saverio Monteforte da scirocco, via publica da levante, ed altri

---

<sup>90</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 270

<sup>91</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 140-155.

<sup>92</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 254. «La produzione agricola [...] era rappresentata soprattutto da grano, orzo e olio, quest'ultimo veniva venduto quotidianamente [...] e portato sui mercati [...]. Dare in dote un oliveto significava, perciò, assicurare subito agli sposi un cespite produttivo, sia pure minimo [...]. L'oliveto non aveva nemmeno bisogno i mano d'opera estranea, poiché [...] anche le donne che non partecipavano ai lavori agricoli, andavano però a “cogliere olive nei loro oliveti».

confini, franco eccetto dei pesi baronali e di annui carlini quattro al Reverendo Capitolo di Uggiano per quattro messe basse» [r. 53-57].

Era questa la parte più delicata dell'intera carta dotale perché la consegna dei beni immobili significava sancire la fuoriuscita di essi dal patrimonio paterno per il quale vigeva, come già anticipato, la regola dell'accrescere e mai del diminuire. Per il "grande valore" che questi rappresentavano, la loro stessa conservazione e restituzione era solennizzata con una promessa dello sposo, inserita nello stesso documento, che significativamente si esprime in quello uggianese con la formula:

«Promette in oltre esso Domenico le suddette doti come sopra ricevute conservare, e custodire, e delle medesime servirsene in costanza di detto Matrimonio per lo giusto, e commune uso di quello, e l'istesse predette doti restituire e riconsegnare a detta Francesca sua futura sposa, ò a detto Magnifico Vito dotante e suoi etc. a qualunque caso della dissoluzione di detto matrimonio» [r. 115-120]

Con quest'assicurazione l'atto era nel pieno della legalità e, nel momento in cui lo sposo fosse contravvenuto a quanto promesso, diventava impugnabile e perseguibile legalmente così come si annota alla fine del capitolo matrimoniale che recita:

«per la restituzione delle predette doti, donazione ed antefato in ciascuno caso della dissoluzione di detto matrimonio



servata forma de sopra descritti patti e per la consecuzione di detto dotario in caso di lucrificazione di quello e per per osservanza delle cose predette prodursi presentarsi, e liquidarsi, e per liquido liquidissimo aversi in ogni Corte Tribunale, luogo e Foro, etiam via Ritus Madre Chiesa» [r. 125-129].

Di controparte anche lo sposo richiedeva la sua tutela giuridica sui beni che gli erano trasmessi per via dotale. Egli si tutelava dal cosiddetto caso di *evizione* così come espresso, ancora una volta, con la frase contenuta nel capitolo matrimoniale di Uggiano che recita:

«Ha inoltre promesso esso Magnifico Vito Dotante, e se stesso per solenne stipola obligato etc. sopra de sudetti beni ut supra in dote dati, promessi, ed assegnati niuna lite muoverci etc. e d'ogni vizio, e legittima Evizione esser tenuto de jure, e de frutto generalmente, e specialmente da tutti uomini, e persone, ed ogni lite sopra se stesso assumersi, ed addossarsi col rifacimento ed emenda di tutti j danni, spese, ed interessi anco prima di quelli e quelle patirsi, ed avutasi considerazione al tempo.» [r. 103-110]

con conseguente rifacimento del danno secondo la *legge aquiliana* anch'essa richiamata nel documento come segue:

«delle quali doti, come sopra date, promesse ed assegnate esso Domenico presente etc. se ne chiama ben quieto etc. e ne

ha quietato, liberato, ed assolve detto Magnifico Vito dotante totalmente, e finalmente, generalmente e generalissimamente anche per la Aquilana stipola etc.» [r. 115-114].

Entrambi i richiami normativi si rifanno all'antico diritto romano del quale, come già anticipato, la legislazione napoletana, anche se non in via esclusiva, ne aveva assorbita gran parte della dottrina. Secondo il diritto romano, l'*evizione* era la garanzia che la cosa venduta non appartenesse ad altri che la potevano successivamente rivendicare come propria. In questo caso il falso venditore, se non si era compiuto il termine per l'usucapione, sarebbe stato responsabile e condannato a pagare all'acquirente il doppio del prezzo pagato<sup>93</sup>. Con la *legge aquiliana*, invece, si sanciva la responsabilità del venditore al risarcimento del danno. Secondo quanto disposto dalla *lex Aquilia* (286 a.C. circa) formulata a seguito di un plebiscito popolare fatto votare dal tribuno *Aquilio*, l'autore del danno era obbligato a ripristinare il rispetto dei diritti lesi con il risarcimento dei danni patrimoniali. Ciò poteva disporsi solo dopo aver accertato la colpevolezza poiché nella *lex Aquilia* non esisteva responsabilità senza colpa<sup>94</sup>.

*La donazione alla sposa dell'usufrutto sulla casa maritale.*

---

<sup>93</sup> A. DOVERI, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, Edizioni Successori Le Monnier, II, 1866, 163.

<sup>94</sup> F. FORAMITI, *Corpo del diritto civile in cui se contengono le Istituzioni di Giustiniano, i Digesti o Pandette, il Codice, le Autentiche, ossia le novelle costituzioni, e gli editti*, Venezia, Tip. G. Antonelli, I, 1836, 345-346.

Lo sposo Domenico Pisino dopo essersi tutelato nel caso di *evizione* e dalla *responsabilità aquiliana*, che ricadevano dunque sul venditore-dotante, dichiarava di essere *ben quieto* per le doti ricevute. Lo stesso, avendo dunque *quietato e liberato* il dotante Vito D'Aurelio, in considerazione della

«buona giovane che à presa per moglie, alla qualità, e quantità delle doti ed alla buona parentela etc.» [r. 72-73]

costituì per Francesca D., quale donazione *propter nuptias seu dotario o antefato*, l'usufrutto sulla sua casa sita in Surano. Tale diritto sarebbe sussistito anche dopo la morte del marito a patto che la sposa «non abbia a passare a seconde nozze» [r. 76]. Per questo motivo il rilascio dell'usufrutto da parte del marito può essere considerato come un pretesto per scoraggiare le seconde nozze della moglie mascherato dalla promessa di farle *vivere la stessa vita di padrona di casa*<sup>95</sup>. Tuttavia, e specialmente nelle disposizioni testamentarie, il marito era ben conscio di quanto la moglie contribuisse a mantenere unita la famiglia e perciò l'assegnazione dell'usufrutto sulla sua casa rappresentava anche una garanzia per il «mantenimento dell'ordine domestico nel rispetto delle regole che governano la cellula familiare»<sup>96</sup>. La stessa garanzia aveva anche un aspetto economico poiché la casa avrebbe contribuito, sempre dopo la

---

<sup>95</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 273.

<sup>96</sup> A. PAPPALARDO, *Scelte testamentarie* cit., 176-178. Bisogna anche considerare che i legittimi eredi non potevano divenire tali se non avessero raggiunto la maggiore età e se non avessero mantenuta indivisa l'intera proprietà cosicché la vedova, usufruttuaria dei beni del marito, esercitava nella famiglia contemporaneamente una duplice e importantissima funzione che permetteva la coesione degli eredi nel nucleo familiare e la tutela dell'integrità del futuro patrimonio da eventuali e premature divisioni successorie.

morte del marito, alla sopravvivenza della vedova e della discendenza<sup>97</sup>. L'usufrutto sulla casa maritale, dunque, quale bene apportato per la costituzione dell'*antefato seu raggione de donatione propter nuptias*, non corrispondeva semplicemente a una contro-dote, così come vuol far intendere la carta dotale uggianese, ma era principalmente una garanzia per la sopravvivenza della famiglia. L'importanza economica assunta dalla *donatione* era tale da obbligare lo stesso sposo a garantirla con altri beni così come si evince dalla formula riportata nella carta uggianese dove si legge:

«facendo lo suddetto Domenico salva, e sicura detta donazione pro per nuptias seu dotario, ed antefato anzidetto sopra tutti, e qualsivogliano beni mobili, stabili presenti, e futuri etc.» [r. 121-122]

Corrispondere l'usufrutto di una certa proprietà appartenente ai beni maritali quale costituzione dell'*antefato* era tipico della legge longobarda il cui istituto giuridico trova la sua origine negli assegni maritali. Secondo questa tradizione era il marito a offrire la dote alla sposa, *dote non uxor marito se uxori maritus offert*, anche se presso questo popolo il matrimonio avveniva per compera della donna. Nel VII secolo, durante la dominazione longobarda in Italia, con l'avvento dell'editto di Rotari (643) decadde le ultime sopravvivenze del diritto romano e l'assegno maritale prese il nome di *meta*. Con il termine *meta* s'intendeva un insieme di beni donati dal marito

---

<sup>97</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 153; F.P. DE STEFANO, *Romani, Longobardi e normanno-franchi della Puglia nei secoli XV-XVII. Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi fino alla prammatica de antefato del 1617*, Napoli, Ed. Jovene, 1979, 217.

alla moglie finalizzato a proteggerla in caso di vedovanza. Molto spesso la *meta* era semplicemente un bene simbolico, come un anello o un accessorio femminile, che sanciva il passaggio della donna dalla potestà paterna a quella del marito più che una vera e propria garanzia di sopravvivenza. Per questo motivo si andò diffondendo il cosiddetto *morgengabe* ossia il dono di una parte delle sostanze del marito alla sposa da devolversi il mattino dopo le nozze. Inizialmente le assegnazioni effettuate attraverso il *morgengabe* erano di scarso valore ma le stesse, con il crescere del benessere economico dei Longobardi, si accrebbero sino ad essere stabilite in quantità pari a un quarto del valore delle sostanze del marito. La moglie, dunque, nel sistema longobardo diventava comproprietaria del patrimonio del marito.

Con l'avvento in Italia dell'età comunale, tra l'XI e il XII secolo, ebbero nuovamente il sopravvento le leggi romane che si dimostrarono più adatte alla società del tempo<sup>98</sup>. Il motivo principale della loro preferenza era dovuto alla necessità di impegnare buona parte dei capitali personali nelle attività commerciali che, allo stesso tempo, avevano contribuito alla crescita economica di molte zone d'Italia. Ciò comportava la necessità di disporre di gran parte del patrimonio e per questo era necessario escludere eventuali comproprietari. La legge longobarda, come si è visto, rendeva la donna partecipante del patrimonio familiare mentre quella romana tendeva ad escluderla accentrando tutto nelle mani dello sposo. Difatti, secondo la disposizione legislativa originaria del *dotario*, che faceva parte del *Corpus iuris civilis* (528-534) composto da Giustiniano (482-565), il marito, *ad sustinenda onera*

---

<sup>98</sup> O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in G. DELILLE, E. GRENDI, G. LEVI (a cura di) «Quaderni Storici: Famiglia e comunità», 33(1976), 929-952.

*matrimoni*, era obbligato ad apportare nel matrimonio solo una sostanza, la *donatio propter nuptias*, di valore uguale a quello della dote<sup>99</sup>. Per questo motivo l'istituto longobardo del *morgengabe* sopperì a quello romano della *donatio propter nuptias* o *dotario* il cui valore economico andò decrescendo nel corso dei secoli<sup>100</sup>.

Con il passare dei secoli *Donatio propter nuptias*, *dotario* e *antefato* divennero sinonimi e la loro disciplina giuridica si confuse anche se all'origine, come si è visto, erano istituti legati a differenti tradizioni giuridiche.

Nella pratica del vice-regno di Napoli, il *dotario* corrispondeva a una somma di denaro elargita dalla famiglia dello sposo ma, al contrario della disposizione romana, era di minor valore rispetto all'apporto dotale. La confusione legislativa che, per come è stato già scritto, imperava nel Regno obbligò il duca di Ossuna a riordinare la disciplina giuridica inerente al *dotario*. Per questo motivo, nel 1617, il viceré formulò la “prammatica de antefato, sive donatione propter nuptias, sive quarta aliis donativis”<sup>101</sup> con la quale dispose che l'*antefato* poteva essere corrisposto dalla famiglia del marito solo in denaro e in misura

---

<sup>99</sup> Sulla *donatio propter nuptias* Cfr. F. BRANDILEONE, *Sulla storia e la natura della “donatio propter nuptias”*, Bologna, Ed. Zanichelli, 1892 in F. BRANDILEONE, *Scritti di storia del diritto privato editi dai discepoli di Francesco Brandileone*, a cura di G. ERMINI, Bologna, Ed. Zanichelli, I, 1931, 117-214.

<sup>100</sup> P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano: il diritto privato*, Milano, Ed. Giuffrè, 1960, I, 188-195. M. SARTOR, *Strumenti dotali a Conegliano tra diritto romano, diritto longobardo e diritto medioevale*, in «Conegliano e il Coneglianese nel XVII sec.», Ed. Liceo Ling.co Colle di Giano, Conegliano Veneto, V (2002), 98.

<sup>101</sup> S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 153; D. A. VARIO, *Pragmaticae edicta decreta interdicta reagique sanctiones regni neapolitani*, Napoli, sumptibus Antonii Cervoni, 1772, I, 301.

proporzionale al valore della dote<sup>102</sup>. Tuttavia la donna avrebbe potuto disporre interamente della *donatio* solo se questa era *valida e perfecta* ossia se fossero nati dei figli. Al contrario avrebbe potuto usufruire esclusivamente di una parte variabile tra il quarto e la metà<sup>103</sup>. Alla morte dello sposo, la sua stessa famiglia sarebbe rientrata in possesso dell'*antefato* indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Questo vincolo è anche riportato nell'atto uggianese dove a tal proposito si legge la frase

«e dopo la morte alla medesima vada, e resti in beneficio dell'eredi e successori di detto Domenico» [r. 76-77].

Qualora la vedova si fosse risposata, invece, poteva pretendere per antefatto dal secondo marito solo la metà della somma che avrebbe ottenuto sposandosi per la prima volta<sup>104</sup>. In questo modo la prammatica concorse, formulando una sola legge per regolare la materia inerente al *dotario*, non solo a uniformare gli antichi usi ma, tenendo valide le clausole sulla sua restituzione e ponendole al fianco delle norme per la riconsegna della dote alla famiglia della sposa, realizzò una netta separazione delle sfere patrimoniali delle due famiglie di sposi. Per questo motivo, verificandosi lo scioglimento del matrimonio senza eredi, era possibile ricostruire immediatamente l'integrità patrimoniale originaria di entrambe le famiglie<sup>105</sup>. Se ciò non avveniva per mancata restituzione

---

<sup>102</sup> B. ALTIMARI, *Pragmaticae, edicta, decreta regia eque sanctiones regni napoletani*, Napoli, Giacomo Raillard, 1682, I, 311.

<sup>103</sup> S. CAROCCI, *Aspetti delle strutture familiari* cit., 65.

<sup>104</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 271.

<sup>105</sup> C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi sociali a Montefusco nella prima metà del XVII secolo*, in «Melangés de l'Ecole française de Rome, moyen

della dote alla famiglia della sposa questa poteva ricorrere al pignoramento dei beni maritali rivalendosi sulla stessa *donatio*. Quindi, per la famiglia della sposa, la *donatione propter nuptias* rappresentava una vera e propria garanzia da farsi valere nel caso di mancata restituzione dei beni dotali mentre per lo sposo si configurava come un reale costo economico senza il quale non ci sarebbe stato il trasferimento della dote.

### *Il corredo.*

Il corredo rappresentava, non in senso economico ma in rapporto al numero delle voci richiamate nel capitolo matrimoniale, la parte più consistente della dote. Di ogni capo, spesso identificato da termini ormai scomparsi nel linguaggio comune<sup>106</sup>, si specificavano il tipo di tessuto, la lavorazione, il colore e, non sempre, se fosse nuovo o usato. Nel capitolo matrimoniale di Uggiano quest'ultima qualità non è riportata. Ai capi, che spaziavano dalla biancheria all'abbigliamento, si aggiungevano preziosi oltre ad una piccola elargizione in denaro. Anche se di valore inferiore rispetto ai beni immobili, il corredo della sposa rivestiva un'importanza non marginale nella costituzione della dote. Per la sposa esso non era solo un valore economico tangibile e un segno di operosità della donna

---

age, temps moderne», XCV, 1 (1983), 373. Cfr. G. ABIGNENTE, *Il diritto successorio nelle provincie napoletane dal '500 all'800*, Nola, Tipografia S. Felice, 1881.

<sup>106</sup> Per l'identificazione di oggetti che di oggi si è persa memoria Cfr. R. BEVERE, *Arredi, suppellettili, utensili, d'uso nelle provincie napoletane dal XII al XVI secolo*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», XXI (1896), 626; R. BEVERE, *Vestimenti e gioielli in uso nelle provincie napoletane dal XII al XVI secolo*, in «Archivio storico per le provincie napoletane», XXII (1897), 312-341.



ma con la sua esposizione si dava occasione per fare sfoggio pubblico della ricchezza e della posizione sociale dell'intera famiglia<sup>107</sup>. Pur non potendo essere un simbolo di ricchezza e di posizione sociale, anche nelle famiglie contadine il corredo era esposto nei giorni precedenti il rito nuziale per essere ammirato dagli ospiti<sup>108</sup>. Nella casa della sposa o dei genitori, era steso sul letto, sulle sedie e sui tavoli, e tuttavia era anche questo un modo per affermare la dignità, il decoro, l'orgoglio e l'onore della famiglia dotante. La sposa lo considerava anche come una sorta di biglietto da visita personale con il quale lei stessa si presentava in società. Infatti, la raffinatezza e il gusto nel confezionare i capi erano la dimostrazione della sua gentilezza d'animo, della serietà, della purezza e dell'eleganza personale<sup>109</sup>. Inoltre, se il corredo era stato da lei ricamato, otteneva l'ammirazione del marito, la benevolenza della suocera, il consenso dei parenti e, persino, del vicinato<sup>110</sup>. Per la sua posizione geografica e storica il Salento faceva parte di

---

<sup>107</sup> P. BALSAMO, *Memorie inedite di pubblica economia ed agricoltura*, Palermo, Tip. Antonio Muratori, 1845, I, 162. «Il pizzo e altri simili lavori [...] servono ad appagare il desiderio insaziabile di apparenza, pompa e lusso».

<sup>108</sup> Cfr. G. PALUMBO, *Le puntine*, in «Lares», IX (1938), 5; In genere nel Salento dei primi anni del '900, la dote era esposta otto giorni prima del matrimonio che era celebrato sempre di domenica. Il corredo era posto in mostra la domenica antecedente al matrimonio e il giovedì seguente era sistemato il letto nuziale. Cfr. AA.VV., *U' focalire – frammenti di lingua, memoria e di identità popolare*, a cura di V. Papa, Botrugno (LE) 2008, 50.

<sup>109</sup> A. PELLEGRINO, *Riti e mode matrimoniali nella pubblicistica femminile tra Ottocento e Novecento*, in A. VALERIO (a cura di), «Archivio per la storia delle donne», II (2004), 153-154.

<sup>110</sup> L. CAMPA, M. LABILE, A. TRONO, *La donna nell'industria manifatturiera* cit., 130; R. BARLETTA, *Ricami, pizzi e merletti. Omaggio al talento delle donne di Arnesano, Castrignano dei Greci, Melpignano*, Amaltea Edizioni, 2004.

quella cultura mediterranea caratterizzata dai principi dell'onore e della vergogna alla quale le donne contribuivano nella misura in cui erano pure e caste: vergini al matrimonio, morigerate da spose, caste da vedove e comunque sempre riservate e lontane dalla vita pubblica. Le ore passate a ricamare, e prima a filare e a tessere, non potevano che favorire i codici di questa cultura e perciò, la proprietaria dei ricami, non rivendicava con essi solo l'appartenenza alla civiltà della sua terra, ma garantiva principalmente la sua famiglia dal disonore. Questo pensiero fu amplificato dallo stesso Cristianesimo<sup>111</sup> e da altre grandi religioni, quali l'Islam, che accomunavano queste arti alla verginità. Difatti, secondo la dottrina cristiana, collante per eccellenza delle società contadine meridionali, la produzione di capi di fine fattura era un atto di devozione quanto la castità<sup>112</sup> e la monaca di casa, o la *bizzoca*, diffusissima nel Salento settecentesco, votata alla castità e impegnata a ricamare gli arredi delle chiese è un esempio perfetto. Questo grande valore simbolico giustificava il grande impegno che si poneva nella tessitura delle stoffe utili a confezionare il corredo per il quale si operavano, da parte dei genitori, anche grandi sacrifici economici per l'acquisto dei tessuti necessari. Già dall'età di quindici anni la figlia iniziava

---

<sup>111</sup> I Conventi di suore tuttora praticano l'arte del ricamo per confezionare, quasi in via esclusiva, pregiati arredi per le Chiese oltre ai paramenti sacerdotali.

<sup>112</sup> A. BUTLER, *I Santi secondo il calendario: Febbraio*, Casale Monferrato, Ed. Piemme, 2003, II, 83. E' eloquente la vita di Sant'Agata (ca. VI sec. d.C.) la cui verginità fu intesa come segno di un potere sacro, una realizzazione concreta in questo mondo dello spirito divino; G. PIETRE', *La famiglia, la casa, la vita* cit., 59: «La Santa respingeva il suo pretendente, con gran dolore del padre, asserendo di non poterlo sposare finché non avrebbe finito di tessere la sua tela. Lei tesseva giorno e notte ma il lavoro non terminava mai e invece di sposarsi divenne la santa delle filatrici e delle tessitrici».

assieme alla madre, che fungeva da supervisore e organizzatore, a cucire e a ricamare i capi di corredo ma non era raro ricorrere anche alle tessitrici e alle ricamatrici che a cottimo eseguivano a domicilio i lavori<sup>113</sup>.

Nel Salento, dal '700 sino alla fine del '900, la tessitura artigianale, effettuata secondo processi tradizionali<sup>114</sup>, fu molto praticata in piccole organizzazioni familiari strettamente dipendenti dall'agricoltura. Una buona moglie doveva anche essere una buona tessitrice e per questo non esisteva donna che era del tutto ignara delle tecniche tessili o che non sapesse usare il telaio. Tale era per una donna l'importanza di saper tessere, che le future suocere, facendo ricorso a ogni pretesto, non esitavano a saggiare le capacità tessili della sposa prima di fissare la data delle nozze<sup>115</sup>. Nelle molte ore passate davanti al telaio, le donne confezionavano lenzuoli, tovaglie, coperte e quant'altro<sup>116</sup>. Le stoffe tessute erano ottenute dalla filatura di fibre vegetali come lino, cotone e canapa, coltivate nelle vicine campagne<sup>117</sup>, e di fibre animali quali la lana leccese, detta

---

<sup>113</sup> A. PAPPALARDO, *Scelte testamentarie* cit., 185.

<sup>114</sup> Nelle famiglie contadine del Salento, la bisaccia era il primo capo che le donne imparavano a tessere per poi donarlo al promesso sposo. Intrinsecamente questo gesto definiva la netta separazione dei ruoli tra donne e uomini.

<sup>115</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 33.

<sup>116</sup> Per le produzioni artigianali del Salento Cfr. R. BARLETTA, *Artigianato nel Salento, tra presente e passato*, Lecce, Edizioni del Grifo, 2004.

<sup>117</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 34. «Le donne [...] sapevano ancora spiegare come si coltivavano il lino e la canapa, come si maceravano e si battevano fino a ridurli in fibre malleabili, come ci volessero dai 15 ai 20 giorni completi, dall'alba al tramonto, di tessitura, con la madre e le figlie che si alternavano al telaio, per produrre le tre lunghezze di tela che poi si cucivano insieme e formavano un lenzuolo, e anche più di 20 giorni se la tessitura era fine».

*moscia*, ottenuta da una particolare razza di pecore salentine. Non esisteva perciò famiglia che non possedesse nella propria casa canocchia e fuso<sup>118</sup>.

Il confezionamento del corredo non si limitava solo alla tessitura delle stoffe poiché queste dovevano anche essere arricchite da ricami. La loro esecuzione non era particolarmente difficile ma richiedeva molto tempo e pazienza e, in genere, non poteva nemmeno essere distribuito durante tutto l'anno. Di solito le donne, che imparavano quest'arte già a sette anni circa, non lavoravano nei mesi estivi perché il caldo faceva loro sudare le mani. Questo, infatti, rendeva difficoltosa la tenuta dell'ago e, vista la scarsa igiene, le mani sudate potevano anche macchiare i candidi tessuti. In inverno le cose non andavano meglio perché con le giornate più corte c'erano meno ore di luce e il ricamo, essendo un lavoro che stanca molto gli occhi, diventava impossibile eseguirlo alla luce della candela o della lampada a olio. La suddivisione del lavoro che il confezionamento del corredo richiedeva, e cioè al padre si demandava l'onere finanziario per l'acquisto dei tessuti e alla madre e alla figlia quello della trasformazione, può far ipotizzare che l'arte del ricamo fosse a tutti gli effetti una «sorta di lavoro artificiale per assicurare la continuità della divisione sessuale del lavoro»<sup>119</sup>. La donna, dopo il matrimonio, non ricamava più per sé ma per il corredo della figlia oppure per il vestitino di battesimo dei neonati e perciò «il ricamo era soprattutto anche un'attività e un simbolo della

---

<sup>118</sup> M. L. CAMPA, M. LABILE, A. TRONO, *La donna nell'industria manifatturiera del Salento leccese e, in particolare, nel settore tessile-abbigliamento*, saggio pubblicato dall'Università del Salento nell'ambito del progetto "Il linguaggio della madre tra tradizione e modernità" accessibile al sito [www.womanway.eu](http://www.womanway.eu), Lecce, 2008, 123; Cfr. N. ELIAS, *La civiltà delle buone maniere*, Bologna, Ed. Il Mulino, 1982.

<sup>119</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 36.

fanciullezza verginale e non a caso era di solito bianco su bianco»<sup>120</sup>.

Anche se la maggior parte delle donne possedeva un corredo, e come tale avevano la possibilità di sposarsi con onore, per alcune invece, specie quelle contadine, era quasi impossibile averlo e il motivo principale era la povertà. Gli scarsi guadagni dei padri e dei fratelli servivano alla famiglia per sostentarsi e per questo non poteva essere speso per acquistare tessuti. Le figlie di queste famiglie potevano semmai possedere solo un *corredo minimo*. La povertà era anche causa di matrimoni precoci perché una figlia che andava via da casa significava una bocca in meno da sfamare. Questa celerità non dava certo il tempo per imparare a cucire e ricamare e perciò era impossibile confezionare i capi occorrenti al corredo. Molte donne, sempre per povertà e per la moltitudine dei fratelli, riuscivano a sposarsi con un corredo ricavato dalle *pezze* di altri capi ma il non aver ricamato era come essersi marchiate di un segno d'infamia e disonore<sup>121</sup>. In conseguenza di ciò i ceti abbienti ritenevano che le donne più povere si sposavano senza onore al contrario delle aristocratiche che impegnavano buona parte della giornata al ricamo della dote<sup>122</sup>. Il corredo, dunque, divenne ancora una volta elemento fortemente discriminante della società moderna perché esso distingueva la donna onorata come dotata da quella disonorata perché senza dote.

Non esistevano regole fisse circa il numero di capi indispensabili per la composizione del corredo, anche se nell'Italia meridionale sei lenzuola potevano costituire il

---

<sup>120</sup> *Ivi*, 38.

<sup>121</sup> Ciò confermava l'ideologia dei ceti abbienti secondo la quale i *campagnoli* vivessero accalcati in una o due stanze insieme agli animali moltiplicandosi senza controllo.

<sup>122</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 41.

corredo minimo<sup>123</sup>, ma erano invece costanti le tipologie delle confezioni che spaziavano dall'abbigliamento femminile alla biancheria della stanza da letto e della cucina. Tutti i capi, accumulati nel corso degli anni, erano riuniti prima delle nozze e stimati da un esperto<sup>124</sup> scelto dalla famiglia. Questi, in sede di stima, poteva proporre un'integrazione del corredo perché, secondo le regole del *saper vivere* del tempo, la sposa alla vigilia del matrimonio doveva necessariamente possedere un corredo non solo decoroso ma anche completo.

L'elenco dei capi del corredo di Francesca D. rispetta uno schema abbastanza preciso che ha inizio con la lista della biancheria per la stanza da letto per poi passare all'abbigliamento della sposa<sup>125</sup> e all'elenco dei pezzi tessuti per la cucina. Seguono gli accessori femminili quali anelli, coralli, perle oltre alla *cassa* di abete nella quale era riposto tutto il corredo prima delle nozze, e l'immane *caldara* che, indicata solitamente in peso, era una grossa caldaia per la cucina. I tipi, la quantità e la qualità dei capi permettono di esprimere una valutazione, non propriamente economica, del loro valore. Questo può essere utile a definire l'appartenenza

---

<sup>123</sup> *Ivi*, 25.

<sup>124</sup> La stima era sensibile non solo alla qualità dei tessuti ma anche alla difficoltà dei punti e alla precisione d'esecuzione. Anche il disegno realizzato era importante ai fini della valutazione ma non per il disegno in se stesso quanto a quello complessivo che era stato realizzato perché, insieme di disegni diversi comportava valutazioni diverse.

<sup>125</sup> Al fianco del corredo femminile c'era anche quello maschile che, ovviamente, non era menzionato nel capitolo matrimoniale e in nessun altro documento. Generalmente consisteva, nelle famiglie contadine, di sei mutandoni bianchi di tela, sei camicie, alcuni vestiti di cui uno nero che serviva per il giorno del matrimonio, per i giorni di feste importanti e per il giorno della morte. Molto probabilmente allo sposo toccavano anche gli arredi della casa, quali credenze, tavoli, sedie ecc. ma su questi è necessaria una ulteriore indagine che esula dal presente saggio.

sociale della donna che era tanto più alta quanto maggiore era la quantità dei capi più visibili, quali le *toilettes* da mattina e da sera o gli abiti preziosi ornati di gemme e fili di metallo prezioso, oppure per la qualità delle stoffe e delle trine<sup>126</sup>. Questo valore, dunque, è un elemento sia discriminante che rivelatore utile a determinare, ma non in termini assoluti, la posizione sociale della sposa. Da questo punto di vista, la parte più ricca e fine del corredo di Francesca D. è quella relativa al letto matrimoniale perché esso rappresentava il fulcro dei più importanti episodi della vita familiare quali le nascite e le morti. Qui si ritrovano, infatti, oltre al *saccone*<sup>127</sup> e alle strutture come i *tristelli*, anche i tessuti più pregiati come il lino e la seta. Questi ultimi erano spesso arricchiti con fini applicazioni come ricami<sup>128</sup>, pizzi<sup>129</sup> e orli:

---

<sup>126</sup>A. PELLEGRINO, *Riti e mode matrimoniali* cit., 154.

<sup>127</sup> Il *saccone* era una specie di materasso riempito solitamente con foglie di mais.

<sup>128</sup> M. L. CAMPA, M. LABILE, A. TRONO, *La donna nell'industria manifatturiera* cit., 130: «Nel Salento i punti di ricamo più popolari erano il “punto a croce”, stilizzato, quasi rudimentale, eseguito in cotone di colore rosso o turchino per ornare fazzoletti o capi di biancheria più semplici; quello ad “unicinetto”, volgarmente denominato “puntina”, quasi sempre eseguito a mo’ di merletto con cotone sottile (in genere di colore bianco) per bordare la biancheria; [...] Il lavoro di ricamo a tombolo, indicato come “pizzillo” e “pizzeddu” [...] era lavorato esclusivamente con filati di lino, in tinta candida [...]. Le puntine, essendo merlettature di semplicissima fattura, erano eseguite da giovani principianti di ricamo». S. LA SORSA, *L'artigianato in Puglia*, Bari, Tipografia del Levante, 1958, 47-57. Il merletto a fuselli era ottenuto lavorando con un numero variabile di coppie di fili, fissati con spilli a un cuscinetto a forma di manicotto, chiamato tombolo. Per le storia dei ricami Cfr. E. RICCI, *Ricami italiani, antichi e moderni*, Firenze, Ed. Le Monnier, 1958.

<sup>129</sup> Il pizzo, o trina, o merletto, è una decorazione costruita in filo destinata ad essere applicata ai bordi dei tessuti. Il materiale di norma usato è il cotone ma sono anche utilizzati il lino, la seta, la lana e fili di metallo

«un paro di tristelli con quattro tavole nuove; un saccone di lino aspica nuovo; lenzuoli numero cinque, dei quali se ne ha ricevuti trè, uno di tela marsulla, l'altro di bambace, e lino, e l'altro di tela ordinaria, e per li due altri [...] di tela ordinaria; coperte numero due, una di lino bianca a fiocchi nuova, e l'altra di lana torchina, e rossa a scorsa di celona novigna; cuscini numero sei, due a orletto, due di londra, e due di tela paesana nuovi; uno spolvero di tela marsulla nuovigno con le avantiporte ricamati; un giraleto di bambace ricato nuovo; sciugafacci numero sei, trè di orletto uno dei quali con seta rossa, e due ornati di pezzulli di due altri di cambraja ricamati con seta, ed uno di tela marsulla nuovi.»<sup>130</sup> [r. 23-32].

Altro elemento importante di questa dotazione era la coperta che, a differenza del *saccone*, non aveva solo una funzione pratica. Infatti, per la bellezza e la finezza dei materiali impiegati al suo confezionamento, come il lino bianco e la lana, era espressione immediata e visibile del livello

---

prezioso quale oro e argento. M. L. CAMPA, M. LABILE, A. TRONO, *La donna nell'industria manifatturiera* cit., 125: «Tra i procedimenti usati nella realizzazione dei cosiddetti “pizzi”, quelli più rinomati erano il “punto aria”, il “reticello”, la lavorazione a tombolo e il “punto ago”»; M. BOZZI CORSO, *Appunti di storia del tessuto nel Salento tra fine Ottocento e Novecento*, in «Itinerari di ricerca storica: periodico annuale», Galatina, Congedo Editore, 3, 375-393. Per l'origine della produzione di pizzi a reticello e punto in aria nel Salento Cfr. C. GIANNUZZI, *Origine ed evoluzione del reticello e del punto in aria a Maglie*, in «Spicilegia Sallentina», 4 (2008), 29 e segg.

<sup>130</sup> Si rimanda all'appendice documentaria per la traduzione contemporanea di alcuni vocaboli desueti.



economico della famiglia. Per la preziosità del capo, la coperta era esposta in tutte le occasioni in cui fosse necessario alla famiglia “apparire” come la nascita di un figlio o la morte di un familiare. Nell’Italia meridionale era persino esposta fuori dalle abitazioni durante il passaggio delle processioni religiose del *Corpus Domini* o del Santo patrono quale segno di omaggio al Sacro<sup>131</sup>.

Nel corredo i capi di abbigliamento personali assieme a strofinacci, tovaglie e tutto ciò che serviva per la cucina, erano numericamente più consistenti ma meno pregiati. Si legge nella dote di Francesca D. a tal proposito:

«camicie di donna numero sei, trè di orletto, una di bambace, e due di tela paesana nuove; vesti di donna numero sei; un vestito di trappo rosso in argento; una gonnella di camerlotto torchino, un’altra di camerlotto paesano di color rosso, un’altra gialla di lana gentile, un’altra verde anco di lana gentile, l’altra bianca di lino marsullo; giuppi di donna numero cinque, uno di seta fiorito torchino, e bianco, l’altro di amuer a color di carne, l’altro di rattina rosso, l’altro di bonforte fiorito di color verde, e l’altro di tela nuovi; avantisini numero sei uno di orletto, trè di bambace, l’altro di seta negra, e l’altro di tela paesana nuovi; faccioletti per testa

---

<sup>131</sup> G. GALASSO, *L'altra Europa* cit., 123. E’ pur vero, come riferisce lo storico G. Galasso, che l’atto di esporre tessuti preziosi, altro non fosse che l’imitazione, seppur semplicistica, degli addobbi preparati nelle chiese per alcune feste religiose particolarmente importanti in quei luoghi di periferia dove, soprattutto per questioni economiche, la popolazione si adeguava con i mezzi che aveva a disposizione ad imitazione dei centri più grandi e più ricchi. C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi* cit., 369.

numero sei, uno di bambace ricato, trè di bambace bianchi, e due di orletto nuovi; spalle numero sei una di bambace raccamata di color rosso,e torchino, altra riccamata bianca, due di orletto, e due di tela paesana nuove; un bancale di diversi colori; sette braccie di tela marsulla a schiachera per tovaglie, e servietti» [r. 32-42].

La numerosità di questi capi, nella dote confezionati a gruppi di sei, era giustificata per sopperire alla veloce usura che l'uso quotidiano comportava. Per lo stesso motivo anche le stoffe dovevano essere necessariamente meno delicate e più resistenti come quelle tessute, secondo le consuetudini del meridione<sup>132</sup>, con la canapa e la bambagia. Il corredo, dunque, doveva durare molto senza «appaiarsi, consumarsi, lacerarsi, diventare un cencio dopo pochissimo tempo»<sup>133</sup>. Tuttavia non mancavano capi d'abbigliamento tessuti con fibre di lusso quali la seta che appaiono in diversi capi della dote di Francesca D. A completamento del corredo trovano spazio anche «sette braccie di tela marsulla a schiachera per tovaglie, e servietti»<sup>134</sup> [r. 42], ossia del tessuto ancora non trasformato ma che per tradizione si assegnava sempre in dote alla sposa<sup>135</sup>.

L'elenco delle confezioni di abbigliamento presenti nel corredo di Francesca D. riflette il tradizionale costume popolare di fine

---

<sup>132</sup> Cfr. C. BENETTI, *Trine e donne siciliane*, Milano, Ed. Hoepli, 1911.

<sup>133</sup> A. PELLEGRINO, *Riti e mode matrimoniali* cit., 158-159.

<sup>134</sup> Un braccio di tela corrispondeva mediamente a circa 60 centimetri anche se quest'unità di misura, come molte altre, variarono da luogo a luogo oscillando tra i 50 e i 70 centimetri e comunque restò sempre inferiore al metro.

<sup>135</sup> G. COCCHIARA, *Il folklore siciliano*, Palermo, Edizioni Flaccovio, 1957, I, 42-48.

‘700 della Terra d’Otranto così come fu rappresentato dagli artisti Antonio Berotti e Stefano Santucci in seguito alla “Campagna di rilevazione dal vero dei vari modi di vestire nel Regno di Napoli e di Sicilia” promossa, nel 1782, da re Ferdinando IV di Borbone<sup>136</sup>. Il costume presentava una veste tagliata in vita, un corpetto attillato con maniche legate o cucite alle spalle da nastri passanti per occhielli e una gonna molto ampia spesso composta da tessuto diverso rispetto al corpetto. La camicia, rigorosamente bianca, era lunga fino all’orlo della gonna e in essa infilata, mentre una pettorina era indossata sotto i nastri del corpetto. Sulla parte anteriore della gonna era allacciato un grembiule bianco orlato di pizzi oppure da trine se poggiava sull’abito festivo. Al disopra del tutto era posta una giacca a volte anche impreziosita da galloni d’oro o d’argento. Semplici fazzoletti a triangolo tenevano raccolti i capelli oppure grandi veli leggeri ricamati coprivano la testa. L’elemento fondamentale dell’abbigliamento femminile erano gli ornamenti preziosi e principalmente le collane di corallo in grani, «universalmente presente per l’alto valore simbolico»<sup>137</sup>, o in oro con pendenti a croce o a medaglia<sup>138</sup>.

Nel corredo di Francesca D. si nota l’assenza di confezioni in cotone la cui coltivazione era una delle principali produzioni

---

<sup>136</sup> AA.VV. *Il costume popolare pugliese: modi di vestire, bozzetti di vita, giochi di memorie al tempo dei Borbone. Catalogo mostra documentaria (Lecce, Castello Carlo V, 16-31 ottobre 2001)*, Città di Lecce. Assessorato alla Cultura, Galatina, Congedo Ed., 2001, 91. Per la storia della moda in generale Cfr. R. LEVI PISETZKY, *Moda e costume*, in “Storia d’Italia”, Torino, Ed. Einaudi, 1973, V; R. LEVI PISETZKY, *Usi e costumi popolari a Napoli nel Seicento*, Napoli, Ed. Mezzogiorno, 1978. Per il costume salentino Cfr. M. PAONE, *Il costume popolare salentino*, Galatina, Congedo Editore, 1976.

<sup>137</sup> *Ivi*, 93.

<sup>138</sup> *Ivi*, 92.

agricole salentine. Ciò testimonia come nel Salento l'arretratezza delle tecniche di trasformazione del prodotto facesse in modo che le produzioni non avvenissero nel luogo di coltura bensì fuori dei suoi confini geografici. In particolare alcuni capi di corredo, proprio come le coperte, erano nell'Ottocento prodotti in Francia utilizzando il cotone coltivato e filato nell'area idruntina<sup>139</sup>. Altra peculiarità di questo corredo, tra i poco più di sessanta capi tessili elencati, è l'assenza di tessuti decorati con pizzi ad eccezione di quelli a *orletto*. La biancheria impreziosita da pizzi era molto costosa e per questo, la sua assenza, può indicare una modesta condizione economica del dotante Vito D. Il corredo conteneva sempre l'abito nuziale in tessuto pregiato ed elegantemente decorato con fili d'argento e oro<sup>140</sup> ma in questa dote non è espressamente citato<sup>141</sup>. Questo può far credere che lo stesso fosse stato confezionato a spese della sposa, che certamente aveva potuto apprendere l'arte sartoriale dal padre, e come tale era un bene a tutti gli effetti di sua proprietà che esulava dai beni dotali.

Non è semplice calcolare un valore reale di scambio dei capi facenti parte del corredo. Quest'ultimo rimaneva un investimento modesto, nonostante la preziosità dei tessuti e degli ornamenti, se paragonato per le stesse somme all'acquisto di animali e di terra. Esso non generava interessi e non era

---

<sup>139</sup> Cfr. M. DE LUCIA, *Agricoltura, industrie indotte e manifatturiere in Terra d'Otranto (1860-1906)*, Napoli, Edizioni Scientifiche, 1998.

<sup>140</sup> G. PIETRE', *La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano*, Bologna, Forni Editore, 1969, 55-63.

<sup>141</sup> E' improbabile che l'abito nuziale di Francesca D. fosse quel «vestito di trappo rosso in argento» [r. 33] riportato nella dote poiché, pur risultando il più prezioso e riccamente decorato, il suo colore rosso era inadatto ad un abito femminile da cerimonia nuziale. Allo scopo si preferiva, come ben si conosce, l'abito bianco quale colore simbolo della castità e della purezza.

facilmente liquidabile<sup>142</sup> e perciò, in caso di necessità, sarebbe stato difficile da vendere o porlo a garanzia di un prestito. Tuttavia, anche se considerato un gesto immorale, non era raro il ricorso alla sua vendita o al pegno. Affinché ciò potesse verificarsi, i beni del corredo dovevano rappresentare l'ultima risorsa alla quale la famiglia poteva aggrapparsi per superare una disperata situazione economica. Per tale motivo era possibile vedere le donne che impegnavano i loro lenzuoli, tovaglie e biancheria della casa per acquistare cibo e ogni altro bene di consumo necessario alla famiglia. Loro trattavano con i mercanti e impegnavano la biancheria presso i Monti di Pietà e, tutto ciò, segretamente perché si vergognavano di far sapere che ci si serviva del corredo per sfamarsi o per far fronte a impellenti necessità economiche. Il corredo, dunque, ricopriva anche il ruolo di un vero e proprio cuscinetto economico contro la minaccia della crisi e perciò la sua liquidazione, anche se non facile e immorale, fungeva da barriera più che simbolica tra le famiglie contadine e la povertà.

### *Gli accessori preziosi.*

Nei capitoli matrimoniali, il dotante era solito donare alla sposa diversi oggetti preziosi la cui fattura, modello e quantità rispondeva ad uno specifico standard fissato dalla tradizione.

---

<sup>142</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 42. Uno dei principali caratteri economici del corredo era quello di riuscire a mantenere inalterato il suo valore nel tempo perché mentre gli oggetti moderni attiravano più attenzione rispetto ai vecchi pizzi, gli stessi erano soggetti a un forte deprezzamento proprio perché oggetti di moda. I pizzi, invece, se rispettavano modelli ben affermati, mantenevano inalterato il loro valore anche quando potevano essere diventati oggetti fuori moda in quanto rappresentavano comunque beni di prestigio e di grande valore simbolico.

Molti di questi oggetti, quali gli anelli d'oro con pietre preziose o i coralli, conferiscono alla dote un valore che va ben oltre a quello prettamente economico. Essi sono principalmente un simbolo che esprime l'inizio della nuova famiglia e per questo, il corredo con i suoi oggetti preziosi esprimeva intrinsecamente anche un alto valore simbolico<sup>143</sup>. Lo stesso valore simbolico che è stato in precedenza riscontrato per il corredo della camera nuziale. Francesca D. ricevette

«Un anello di oro con dieci pietre rosse, ed una verde; un altro di oro con quindici pietre cioè quattordici rosse, ed una verde; diece passanti falsi; un crocifissetto di argento; un paro di bottoni tondi di argento, e quattro altri a cozza; un puntale, e due spilloni di argento; un corallo rosso incastrato di argento; un getto di coralli rossi con una medaglia di argento; un altro getto d'ingranate fine, e passanti falsi con una reliquia di S.S. Martiri; un coretto d'argento; una S. Elena incastrata d'argento; un anello con trè pietre rosse d'argento; [...] un paro di torcelle di argento» [r. 43-49].

Molti di questi oggetti, utilizzati anche nelle occasioni più importanti per impreziosire l'abbigliamento femminile, potevano anche svolgere funzioni di natura magica come nel caso delle pietre preziose. Ad esse, infatti, il popolo del meridione d'Italia attribuiva singolari virtù di protezione e di aiuto e perciò la donna ornandosene, al contempo si proteggeva da ogni influenza del maligno. Lo studioso di Muro Leccese Luigi Maggiulli (1828-1914), in una ricerca intitolata

---

<sup>143</sup> C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi* cit., 369.

“Pregiudizi di Muro Leccese” e parzialmente pubblicata in una raccolta del 1893 dal titolo “Superstizioni, pregiudizi e tradizioni in Terra d’Otranto”<sup>144</sup>, definì questa credenza salentina come frutto dei retaggi culturali del mondo orientale. Egli riferiva che tra gli arabi, essendo molto vivo il pregiudizio, si usava assegnare diversi significati magici alle pietre preziose. Il rubino, quali si possono intendere le dieci pietre rosse dell’anello di Francesca D., se portato al dito proteggeva dalla paura, dal fulmine e dalla peste. Se messi invece sotto la lingua, calmavano la sete. Lo smeraldo, come le pietre verdi negli anelli della stessa dote, schermava la persona dalle influenze del maligno, faceva guarire dal morso delle vipere e fortificava la vista. Non meno importanti erano altre pietre preziose non menzionate nella dote di Francesca D. quali l’introvabile *Abraxe*<sup>145</sup>. Il potere magico del corallo, invece, era per il Maggiulli il residuo di una credenza fenicia. Nella dote di Francesca D. questo prezioso fu consegnato sia incastonato nell’argento e sia sfuso. Quest’ultimo assieme a una medaglia d’argento che, con buona probabilità, rappresentavano entrambi il residuo di una collana tipica dell’abbigliamento femminile<sup>146</sup>. Tuttavia, sempre dalle osservazioni del Maggiulli, le due modalità di consegna del corallo potrebbero rispondere a due differenti modi di proteggersi dal malocchio.

---

<sup>144</sup> G. GIGLI, *Superstizioni, pregiudizi e tradizioni in Terra d’Otranto con una aggiunta di Canti e Fiabe popolari*, Firenze, Tipografia di G. Barbera, 1893, 28-34.

<sup>145</sup> *Ivi*, 30: «Ma il nostro popolo ha credenza in una pietra famosa, che nessuno trova, la quale ha la potenza di render ricchi e grandi [...].Io stesso ho interrogato molte volte uomini e donne del popolo intorno a questa famosa pietra, e tutti m’hanno risposto la medesima cosa: che s’è vero che esiste Dio, è pure vero che esiste questa miracolosa pietra, fonte d’ogni bene. Questa pietra [...] è chiamata *Abraxe*».

<sup>146</sup> AA.VV., *Il costume popolare pugliese* cit., 93.

La manciata di corallo poteva utilizzarsi nel rito dell'*acqua di corallo* con il quale si volevano neutralizzare i malefici e ogni sorta di stregonerie. Il rito consisteva nel prendere un bicchiere pieno di acqua benedetta e, procedendo a ginocchioni, recitare una supplica dal significato incomprensibile “*Croce di canna, croce d’argento, posta sul pavimento, esposta in sul verone, caccia lontano lontano questa notte ogni malore*”<sup>147</sup>. Si faceva poi un segno di croce sul bicchiere e si gettava dentro un pezzetto di corallo. Se l’acqua sgocciolava dal bicchiere significava che il *maleventu* era stato parzialmente annullato mentre se la sua immersione produceva bollicine era stato del tutto eliminato. A sua volta, il corallo incastonato in argento era probabilmente lo stesso che le madri usavano appendere, quale amuleto, al collo dei bambini per proteggerli dalle fatture, dal fascino abbindolatore, dai legami sentimentali indesiderati e dalle insidie del male. Anche le giovani donne usavano, per propiziare la buona sorte, il corallo come amuleto incastrandolo tra i capelli.

La presenza del corallo era, oltre al carattere simbolico che poteva assumere, un elemento essenziale nella dote delle spose provenienti da famiglie contadine benestanti<sup>148</sup>. Tuttavia, anche alla luce di quanto visto nell’analisi del corredo, questo non può dimostrare che Francesca D. fosse la figlia di una agiata famiglia. Semmai, è più realistico pensare che la tendenza a inserire preziosi nelle doti, come il corallo, sia un’ulteriore dimostrazione di come le famiglie contadine fossero propense a dotarsi ben al di sopra del loro effettivo *status*.

*L’elargizione in denaro.*

---

<sup>147</sup> G. GIGLI, *Superstizioni, pregiudizi e tradizioni in Terra d’Ot.* cit., 32.

<sup>148</sup> J. SCHNEIDER, *Il corredo come tesoro* cit., 43.



Assieme al corredo, agli immobili e ai preziosi la sposa riceveva dal dotante una piccola somma in denaro che non rientrava però nei beni dotali. Francesca D. ricevette

«la somma di docati diece delli quali esso Magnifico Vito de Aurelio dotante presente etc. dà la facoltà a detta Francesca sua Figlia a poterne disporre pro una vice tantum da sopra dette doti, tanto per atti trà vivi, quanto per ultime, e supreme volontà a chi le pare, e piace» [r. 85-89].

Questa somma non doveva essere restituita in caso di scioglimento del matrimonio a patto che questa fosse stata consumata in costanza di rapporto.

Le elargizioni in denaro a favore delle figlie femmine, ma non in questo caso, non erano rare nelle costituzioni di dote poiché rappresentavano un modo per escludere dall'eredità le donne. Ciò avveniva principalmente per limitare la dispersione dell'eredità e perciò le figlie erano rese partecipi alla successione ereditaria attraverso la liquidazione in denaro contante e gioielli. Il grosso del patrimonio, invece, era spartito tra la discendenza maschile nella quale era sempre favorita la primogenitura<sup>149</sup>.

### *La formula di chiusura.*

L'importanza data al patrimonio e il forte legame che univa l'uomo alla sua proprietà ispirava tutta una serie di garanzie

---

<sup>149</sup> J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa, origini e sviluppo dei modelli familiari dell'occidente*, Roma, Edizioni Laterza, 1995, Appendice II, 308.

utili a tutelare entrambe le famiglie degli sposi in caso di inadempienza contrattuale reciproca. Per questo, la conclusione dell'intero capitolo matrimoniale era rappresentata dagli obblighi assunti dalle due famiglie nei confronti dei patti stipulati a favore della trasmissione di tutti i beni dotali. Ciò, nel capitolo matrimoniale uggianese, si riassume nella formula:

«Spontaneamente avanti di noi hanno obligato a se stesse rispettivamente, ut supra li loro eredi, e successori, e beni tutti etc. l'una parte all'altra, e l'altra all'una rispettive colla clausula del costituito, e precepto etc. con potestà etc. alla pena del doppio etc. e per metà etc. anno rinunciato etc. cenziarati primieramente etc. han giurato etc. ed han promesso etc.» [r. 135-138].

### *Alcune considerazioni.*

Francesca D., come pratica diffusa, si sposò poco dopo la stesura dei capitoli<sup>150</sup> e perciò, pur non sapendo la data precisa delle nozze, il matrimonio si celebrò “convenientemente” nell'inverno del 1784. Difatti i mesi invernali quali gennaio,

---

<sup>150</sup>S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 151-152; M. SPEDICATO, *Il movimento demografico nel secondo Settecento*, in “Chiesa e Società a Carmiano alla fine dell'antico regime. In genere la data di matrimonio, che poteva variare da una quindicina di giorni a sei mesi rispetto alla data di stipulazione dei capitoli matrimoniali, era condizionata anche da alcune disposizioni religiose che vietavano di contrarre matrimonio, ad esempio, durante il periodo di Quaresima per non contravvenire allo spirito penitenziale tipico dell'occasione liturgica con manifestazioni di gioia come le nozze.

febbraio e dicembre rappresentavano per le classi contadine un'occasione per sposarsi perché in questo periodo l'uomo non era impegnato a lavorare nei campi. Al contrario, invece, nel mese di luglio i matrimoni erano più rari per via dell'intensa attività lavorativa che si svolgeva nei *fondi* in occasione della mietitura del grano. Per questi motivi, e specialmente per quelli legati all'attività lavorativa, il matrimonio tra le classi meno agiate assunse, anche nel Salento, un vero e proprio carattere di stagionalità che, seppur omogeneo per vaste aree del Mezzogiorno, coincise spesso con i cicli agrari legati alle colture dominanti nel luogo. Per quanto riguarda gli aspetti consuetudinari della cerimonia nuziale ci si affidava principalmente alla tradizione locale<sup>151</sup>. Per ciò che concerne l'aspetto rituale e liturgico della celebrazione del sacramento, nel XVIII secolo quello rispettato era lo stesso imposto da Santa Romana Chiesa in attuazione delle disposizioni tridentine. Esse richiedevano le pubblicazioni, gli sponsali, l'istruzione delle persone che intendevano sposarsi e il ricevimento del sacramento della penitenza e dell'eucarestia<sup>152</sup>. La scarsità di documenti non permette però di ricostruire storicamente il momento della celebrazione del rito nuziale nella parrocchiale del luogo e tantomeno possono essere d'aiuto le osservazioni fatte a tal proposito dagli studiosi per altre zone d'Europa considerando la distanza, sia geografica che culturale, fra il territorio salentino e il resto del vecchio continente.

Come in genere si nota in tutti i capitoli matrimoniali, anche in quello di Francesca D. si constata la mancanza di preziose informazioni che permetterebbero di ottenere una migliore

---

<sup>151</sup> C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi* cit., 359.

<sup>152</sup> Cfr. F. BRANDILEONE, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, Ed. Hoepli, 1906.

identificazione degli sposi. Si osserva, infatti, la mancanza di indicazioni relative alle professioni e ai mestieri degli sposi, l'età degli stessi, lo stato civile dello sposo e la sua condizione economica, i nomi dei genitori degli sposi, tranne quello del dotante, e principalmente non è mai scritto se la sposa possedesse dei beni *extradotali*<sup>153</sup>. Di conseguenza il capitolo matrimoniale, quale documento di natura prettamente giuridica, se da un lato pone in risalto gli aspetti economici e la tutela legale dei patti matrimoniali, tace completamente su quel complesso di accordi formulati a

«causa del matrimonio trattato, stabilito, e conchiuso, e quanto prima con la grazia del Signore Dio legittimamente contraendo» [r. 15-16]<sup>154</sup>

utili sia per determinare il peso delle eventuali politiche di alleanza e sia per valutare le considerazioni di prestigio e di carattere simbolico che potevano influenzare la famiglia della sposa nella scelta del coniuge. Questi altri elementi taciuti, quali l'onore, il prestigio e la reputazione della famiglia non di rado furono fondamentali nella conclusione di un matrimonio poiché nel complesso mercato matrimoniale gli interessi economici talvolta passavano in secondo piano rispetto al prestigio e all'onore<sup>155</sup>. Per tale motivo le nozze rappresentavano anche l'attuazione di una strategia mirata a

---

<sup>153</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 235.

<sup>154</sup> Per facilitare l'individuazione dei richiami alle parti del documento originale riportate nel testo, si è provveduto a numerare le righe della trascrizione riportata alla fine del saggio in appendice. La convenzione usata è "[r., i-f]", dove "r" sta per rigo, "i" è il numero iniziale della riga ed "f" quello finale.

<sup>155</sup> S. CAROCCI, *Aspetti delle strutture familiari* cit., 65-66.

realizzare la restaurazione, la conservazione e l'accumulazione del capitale simbolico<sup>156</sup>. Per quest'ultimo, un elemento fondamentale era rappresentato dal temperamento della donna poiché la sua rettitudine tradotta in "termini commerciali", valeva molto di più sul mercato matrimoniale rispetto a una donna chiacchierata. Di conseguenza per una famiglia sarebbe stato un bene pensare per tempo al matrimonio della figlia perché se non avesse scelto la via della vocazione e il suo carattere era socievole, questi avrebbe nuociuto alla sua integrità<sup>157</sup>.

Altra lacuna del capitolo matrimoniale di Francesca D. è l'omissione della stima dell'apporto dotale. Ciò rende impossibile determinare immediatamente lo *status* della famiglia dotante. In linea generale, però, gli studiosi sono concordi nell'affermare che il valore e la consistenza della dote erano in rapporto con la quota legittima di eredità spettante alla sposa. Per questo motivo nella borghesia la dote tendeva a equivalere a tale quota, nell'aristocrazia la si approssimava per difetto mentre il popolo tendeva a superarla<sup>158</sup>. E' evidente, quindi, che il valore della dote non era solo equivalente alla fortuna della famiglia dotante ma anche diversamente proporzionata alla parte di eredità legittima spettante alla sposa<sup>159</sup>. Tuttavia queste proporzioni non possono essere

---

<sup>156</sup> B. VERNIER, *Il valore delle donne sul mercato matrimoniale*, in M. BUONANNO, *Le funzioni sociali del matrimonio* cit., 213.

<sup>157</sup> A. VILLONE, *Contratti matrimoniali e testamenti* cit., 243.

<sup>158</sup> M. A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario* cit., 449; C. DE ROSA, *Consuetudines Neapolitanae cum glosa neapolitani nunc primum auctore Camillo Salerno additionibus*, Napoli, ex regia typographia Aegidij Longi, 1677, 94.

<sup>159</sup> C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi sociali a Montefusco* cit., 359. Per gli aspetti giuridici dell'istituto matrimoniale e per la sua storia Cfr. A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VIII-*

considerate decisive nello stabilire una dote-tipo per ogni classe sociale oggetto di studio perché queste, nella realtà dei fatti, per ragioni pratiche e contingenti, quali povertà e assenza di figli maschi, sono spesso sconfessate. Più realisticamente, il valore della dote

«era il risultato di un'interazione di diverse variabili, un difficile equilibrio tra il prestigio delle due famiglie, tra il peso delle loro parentele, tra la consistenza dei loro patrimoni [...]. Fattori dunque non facilmente monetizzabili». Queste osservazioni tendono a mostrare [...] come non sia possibile estrapolare medie fra dati sincronici riferentesi a famiglie differenti, poiché al contrario le vicende matrimoniali hanno una loro coerenza solo se lette all'interno di precise storie familiari»<sup>160</sup>.

---

XIII), Bari, Edizioni Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Bari, 1976, 361. «La costituzione della dote in epoca di ancien régime era, ed il sentimento dei contemporanei ne era perfettamente cosciente, un punto nevralgico nella storia della famiglia e nei rapporti fra i vari componenti. Di qui la particolare cura nel fissare e tramandare gli usi, sia a livello di legislazione che a livello di consuetudine, soprattutto in un paese come l'Italia meridionale dove le influenze di molteplici diritti (longobardo, romano, bizantino) erano nel XVII secolo ancora vive». Cfr. N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimo quinto e decimo sesto*, Firenze, Edizione R. Sandron, 1911; F. CICCAGLIONE, *Le leggi e le più note consuetudini che regolano i patti nuziali nelle provincie napoletane innanzi alla pubblicazione del Codice Francese*, Napoli, Stamperia del Vaglio, 1881; S. BENOIT, *Trattato della dote tradotto, riordinato e commentato ampiamente dal giudice Errico Cosi*, Napoli, Stabilimento Tipografico dell'Ancora, 1842-44.

<sup>160</sup> M. A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario* cit., 454.

La relazione intercorrente tra il patrimonio paterno e il valore della dote è invece utile a porre in risalto alcune pratiche consolidate nell'istituto dotale. In base a queste, infatti, si evince che i popolani si sposavano al disopra delle proprie possibilità economiche. Nella borghesia e nell'aristocrazia, invece, l'assegnazione della dote era un pretesto per escludere le donne dal resto del patrimonio familiare al fine di accentrare il massimo della ricchezza nelle mani della primogenitura maschile. Per tale motivo la stessa dote poteva considerarsi uno strumento di perpetuazione del patrimonio all'interno della famiglia stessa<sup>161</sup> anche se per la successione ereditaria, come hanno dimostrato diversi studi effettuati nei comuni del basso Salento, dominò la necessità di tutelare la maggior parte del patrimonio nell'ambito della discendenza agnaticia. La stessa tendenza generale delle leggi e delle consuetudini, diffuse in tutto il Mezzogiorno, era orientata a favorire le successioni in linea patrilineare<sup>162</sup> e questo contribuì, come affermò il politico e intellettuale italiano Paolo Ungari (1933-1999), a far sì che

«la fissità della famiglia, la continuità attraverso il tempo del suo patrimonio e il conseguente privilegio dei maschi sulle femmine erano altrettanti strumenti di quello sforzo di pietrificazione della società italiana e di irrigidimento programmatico delle sue frontiere di classe che corrispondevano a una tendenza profonda della Restaurazione nostrana, difesa di un mondo agricolo e signorile, di un'antica borghesia patriarcale, di artigiani corporativi cittadini,

---

<sup>161</sup>M. SABATO, *Famiglia, donna e matrimonio* cit., 113-129.

<sup>162</sup>S. QUARTA, *Strategie successorie* cit., 137; C. BELLI, *Famiglia, proprietà e classi* cit., 387.

contro i fermenti dissolventi della nuova etica industriale e liberale»<sup>163</sup>.

### *Conclusioni.*

Il capitolo matrimoniale rogato a Uggiano la Chiesa e scritto per Francesca D'Aurelio e Domenico Pisino, ricco di valore simbolico e, probabilmente, più scarso di contenuto economico, se letto alla luce della realtà del tempo sembra nel complesso mirato non solo a rendere economicamente funzionale la nuova famiglia che si andava a costituire ma anche ad assicurare e preservare il patrimonio di Vito D. Quanto disposto nello stesso documento notarile riflette gran parte delle abitudini diffuse nel Salento in tema di dote e principalmente quella di donare alla figlia un complesso di beni che fosse corrispondente alla consistenza patrimoniale del nucleo familiare originario e ben diversificato tra beni immobili e corredo. La diffusa presenza di un reddito medio-basso tra i nuclei familiari di Uggiano la Chiesa portano a conferma l'opinione secondo cui la costituzione e l'assegnazione della dote generalmente rappresentasse un grave impegno finanziario per la famiglia della sposa. Di questo potrebbero esserne sintomo le numerose clausole inserite nel documento di Francesca D. che costituiscono anche i punti dell'accordo maggiormente curati. Solo con questo documento, invece, non si può affermare che in seno alla famiglia dello stesso Vito D. la regola seguita nella successione patrimoniale fosse quella di privilegiare la linea maschile. Per questo motivo l'unica evidenza certa che emerge dalla lettura del capitolo è

---

<sup>163</sup> P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, Edizione Il Mulino, 1974, 121.



quella di un'organizzazione familiare più interessata a tutelare la preservazione dei beni che l'unità degli stessi. Tuttavia, questo non significa che nella realtà salentina le figure dei due coniugi in seno al matrimonio non avessero un ruolo discriminato dettato da un'antica tradizione patriarcale e patrilineare<sup>164</sup> e ciò è dimostrato dai molteplici aspetti che la dote rivestiva nel determinare l'equilibrio familiare. Lo spaccato della vita familiare di Vito D., quindi, è comunque caratterizzato dalle tradizioni e dalle consuetudini dell'Italia meridionale del XVIII sec. nel quale è possibile ancora considerare la famiglia come fattore aggregante utile sia alla costituzione di piccole società e sia alla preservazione del patrimonio. La trasmissione di quest'ultimo, per via dotale o ereditaria, diventa anche mezzo per favorire la perpetuazione della stessa famiglia.

Allargando le considerazioni sinora scritte per la carta dotale di Francesca D'Aurelio, ulteriori riflessioni vanno fatte in merito all'associazione della dote come fattore prettamente economico. Se la dote rappresentasse solo un atto economico tra uomini in seno alla società, antica o moderna che si vuol considerare, lo stesso concetto di famiglia dovrebbe riferirsi al significato di impresa. Ciò sarebbe riduttivo e insufficiente perché non si terrebbe per nulla conto delle relazioni che la

---

<sup>164</sup> G. GALASSO, *Gli studi di storia della famiglia* cit., 156. «in presenza di una tradizione sostanzialmente patriarcale e patrilineare come in quella da cui il Mezzogiorno d'Italia si rivela costantemente caratterizzato, manifesta una dialettica della condizione della donna, che appare insieme come protagonista, ad un livello, di un regime di subordinazione che dà alla famiglia meridionale la sua fisionomia tradizionale, e ad un altro livello come elemento su cui fanno leva gli sforzi di alterazione e di trasformazione delle strutture cui la donna stessa funge da strumento di conservazione».

famiglia ha con tutto il contesto sociale essendo essa stessa la struttura elementare della società. Perciò, come nella famiglia, qualunque sia la sua strutturazione e la sua dislocazione geografica, convergono tutte le influenze dell'ambiente che la circondano anche le azioni poste in essere da questa per mezzo dei suoi membri, quale può essere la dote di matrimonio, e volte a regolare le sue interazioni con l'ambiente stesso sono da valutarsi sotto molteplici aspetti e non solamente dal lato economico. Da ciò consegue che ogni azione e ogni scelta umana assumerà molteplici caratteri che sono analizzabili solo da una grande sinergia di scienze che spazieranno dall'antropologia, alla religione, all'economia e al diritto, solo per citarne alcune. Trascorso il tempo le testimonianze antiche, come il documento notarile oggetto di analisi in questo saggio, solo se lette nella loro molteplicità di aspetti detteranno la più profonda comprensione che potrà diventare non solo storico-economica ma anche antropologica e descrittiva. Per questi motivi, il presente scritto non può considerarsi un lavoro completo sulla storia della donna e della famiglia nella Uggiano del Settecento perché molti aspetti quali l'amore, le influenze della cultura, il folklore ecc., sono stati ignorati o poco approfonditi per esigenze di sintesi e perciò il quadro storico della famiglia uggianese diverrà invece completo solo quando si proietterà l'argomento su ogni campo d'indagine. Questo campo sarà vastissimo e soggetto di facili e personalistiche interpretazioni ma, dopotutto, queste sono le "difficoltà umane" che uno storico ben allenato dovrebbe essere sempre in grado di superare durante la trattazione di un argomento che coinvolge principalmente la sfera delle intricate relazioni umane in seno alla società.

\* \* \*

\*

## APPENDICE



Charta Dotalis,  
et Consignatio Dotium  
Prò  
Francisco Pisino

1. Die vigesimo quarto Mensis Jannaari secundae Jnditionis, Millesimo, septingentesimo,
2. Octuagesimo quarto in Terra Uggiani Ecclesiae;
3. Nos Vitus de Aurelio Terrae Uggiani Regius ad Contractus Judex, et Magnificus Notarius
4. Benedictus Maschi Terrae Uggiani Ecclesiae, et Testes sunt Salvator de Benedetto, Vitus de
5. Benedetto, et Thomas Monteforte de praedicta Terra Uggiani Ecclesiae; Viri quidem etc.
6. Costituito in testimonio publico nella presenza nostra il Magnifico Vito de Aurelio di questa
7. Terra di Uggiano della Chiesa, il quale aggsisce, ed interviene alle cose infrascritte per se
8. stesso, e per li suoi Eredi e successori etc. da una parte e Domenico Pisino del Casale di
9. Surano, e Francesca de Aurelio di questa Terra di Uggiano futuri coniugi, stando essa
10. Francesca coll' espresso consenso; e presenza di detto Domenico di lei futuro sposo presente,
11. ed il suo marital consenso a quella con giuramento prestante, li quali parimente aggono, ed
12. intervengono all' istesse cose infrascritte per se stessi rispettivamente, e per li di loro Eredi,
13. e Successori dall' altra parte.
14. Lo detto Domenico Pisino presente etc. non per forza, ò inganno etc. spontaneamente avanti
15. di noi per contemplazione, e causa del matrimonio trattato, stabilito, e conchiuso, e quanto
16. prima con la grazia del Signore Dio legittimamente contraendo trà essolui, con detta
17. Francesca de Aurelio vergine in capillis, figlia legittima, e naturale di detto Magnifico Vito
18. de Aurelio, e della quondam Giuseppa Cristallo fù sua moglie, ed inogn' altra miglior via
19. etc. in dote, dotis nomine, e per l' intiere doti di detta Francesca dichiara, e confessa aversi
20. ricevuto, ed avuto sin da oggi, suddetto giorno, e poco prima da detto Magnifico: Vito de
21. Aurelio dotante presente etc. renunciants exceptionis etc. l' infrascritti beni mobili, e stabili,
22. vid.: Jn primis
23. un paro di tristelli con quattro tavole nuove; un saccone di lino aspica nuovo; lenzuoli
24. numero cinque, dei quali se ne ha ricevuti trè, uno di tela marsulla, l' altro di bambace, e
25. lino, e l' altro di tela ordinaria, e per li due altri si obliga esso Magnifico: Vito Dotante di
26. farceli nel mese d' Aprile di questo corrente 17ottantaquattro di tela ordinaria; coverte
27. numero due, una di lino bianca a fiocchi nuova, e l' altra di lana torchina, e rossa a scorsa di
28. celona novigna; cuscini numero sei, due a orletto, due di londra, e due di tela paesana
29. nuovi; uno spolvero di tela marsulla nuovigno con le avantiporte ricamati; un giraletto di
30. bambace ricato nuovo; sciugafacci numero sei, trè di orletto uno dei quali con seta rossa, e
31. due ornati di pezzulli di due altri di cambraja ricamati con seta, ed uno di tela marsulla
32. nuovi; camicie di donna numero sei, trè di orletto, una di bambace, e due di tela paesana
33. nuove; vesti di donna numero sei; un vestito di trappo rosso in argento; una gonnella di
34. camerlotto torchino, un' altra di camerlotto paesano di color rosso, un' altra gialla di lana
35. gentile, un' altra verde anco di lana gentile, l' altra bianca di lino marsullo; giuppi di donna
36. numero cinque, uno di seta fiorito torchino, e bianco, l' altro di amuer a color di carne, l' altro

37. di rattina rosso, l'altro di bonforte fiorito di color verde, e l'altro di tela nuovi; avantisini  
 38. numero sei uno di orletto, trè di bambace, l'altro di seta negra, e l'altro di tela paesana  
 39. nuovi; faccioletti per testa numero sei, uno di bambace ricato, trè di bambace bianchi, e due  
 40. di orletto nuovi; spalle numero sei una di bambace riccamata di color rosso, e torchino, altra  
 41. raccamata bianca, due di orletto, e due di tela paesana nuove; un bancale di diversi colori;  
 42. sette braccie di tela marsulla a schiachera per tovaglie, e servietti.  
 43. Un anello di oro con dieci pietre rosse, ed una verde; un altro di oro con quindici pietre cioè  
 44. quattordici rosse, ed una verde; diece passanti falsi; un crocifissetto di argento; un paro di  
 45. bottoni tondi di argento, e quattro altri a cozza, un puntale, e due spilloni di argento; un  
 46. corallo rosso incastrato di argento; un getto di coralli rossi con una medaglia di argento; un  
 47. altro getto d'ingranate fine, e passanti falsi con una reliquia di S.S. Martiri; un coretto  
 48. d'argento; una S. Elena incastrata d'argento; un anello con trè pietre rosse d'argento; una  
 49. caldara di libre sette nuova; una cassa di apeto novigna, ed un paro di torcelle di argento.  
 50. Item per beni stabili seu Fondo Dotale  
 51. l'istesso dotante ave assegnato, e ceduto, come col presente Jstrumento assegna, cede etiam  
 52. per fustem alla detta Francesca sua figlia, e per essa al prefato Domenico suo futuro sposo  
 53. una quota parte di terreno olivato di macine quattro incirca, e per quante sono sito e posto in  
 54. feudo di Casamassella, e proprio nelle pertinenze detta Rassoli, confinante a sulco con  
 55. Giovanne Stefano da borea, Saverio Monteforte da scirocco, via publica da levante, ed altri  
 56. confini, franco eccetto dei pesi baronali e di annui carlini quattro al Reverendo Capitolo di  
 57. Uggiano per quattro messe basse.  
 58. E più un pezzo di terra vineato di capacità orte uno e mezzo in circa, e per quant'è, con otto  
 59. alberi di olive novelle di capacità infronda macine una incirca, sito nel sopradetto feudo di  
 60. Casamassella, nell'istesse pertinenze dette Russoli, confinante colli beni del Reverendo Don  
 61. Stefano de Stefano da scirocco, a sulco Saveria Monteforte da borea, via publica da levante,  
 62. ed altri confini, franco, eccetto dei pesi baronali etc..  
 63. Niente esso Magnifico Vito de Aurelio dotante per se stesso etc. sopra de suddetti beni ut  
 64. supra in dote dati, promessi, ed assegnati in qualsivoglia modo si riserba per se non che  
 65. l'infrascritti patti e condizioni etc..  
 66. Primieramente che dissolvendosi detto matrimonio per morte di detto Domenico Pisino le  
 67. dette doti si debbano restituire, e consegnare alla detta Francesca così mobili, come stabili;  
 68. ed ancora restasse usufruttuaria delli beni così mobili, come stabili, che toccano, e spettano  
 69. in parte, e porzione a detto Domenico suo futuro sposo, e specialmente dell'abitazione  
 70. della casa sita, e posta dentro l'abbitato della predetta Terra di Surano, sita propriamente  
 71. nella strada detta le Puzze, confinanti con Francesco, e Vincenzo Pisino ed a tale effetto ex  
 72. nunc pro tunc il suddetto Domenico suo futuro sposo avendo riguardo alla buona giovane  
 73. che à presa per moglie, alla qualità, e quantità delle doti ed alla buona parentela etc. di  
 74. animo libero spontaneamente, e senza forza, ò inganno veruno, ex nunc pro tunc per fustem  
 75. etc. ne li dà, dona, e cede il dominio, vita però perdurante tantum di detta Francesca purchè  
 76. però la medesima non abbia a passare a seconde nozze; e doppo la morte alla medesima  
 77. vada, e resti in beneficio dell'eredi e successori di detto Domenico.  
 78. E passando all'incontro da questa all'altra vita detta Francesca senza figli, ò con figli  
 79. legittimi, e naturali, e questi morienti in fra l'età legittima, ò sopradetta: età quandocumque  
 80. senza figli, et ab intestata le suddette Doti si debbano restituire, e riconsegnare al detto  
 81. Magnifico Vito de Aurelio dotante suoi eredi, e successori; eccettuati però così nell'uno,  
 82. come nell'altro caso dette restituzioni quelli beni mobili, panni, e vesti che si  
 83. ritrovaranno consumati in costanza del detto matrimonio per lo giusto, e commune uso di  
 84. quello, e l'altri esisteranno si debbano restituire così casu consumati ad inveterati siccome si  
 85. ritrovaranno in tempo delle dette restituzioni;

86. ed eccettuata ancora la somma di docati diece delli quali esso Magnifico Vito de Aurelio  
 87. dotante presente etc. dà la facultà a detta Francesca sua Figlia a poterne disporre pro una  
 88. vice tantum da sopra dette doti, tanto per atti trà vivi, quanto per ultime, e supreme volontà a  
 89. chi le pare, e piace, esistentino, e siano per ogni sua parte, e porzione, così paterna, come  
 90. materna, e per qualsivoglia parte, ragione, e causa che a detta Francesca de jure, seu in  
 91. qualsivoglia altro modo li spettasse, e potesse spettarli e competergli quia sic etc.; E non  
 92. disponendone ritornino coll' altre al dotante, e suoi come abbiam detto sopra etc. quia sic;  
 93. dimodo chè da ora in avanti per li predetti beni come sopra in dote dati, promessi, ed  
 94. assegnati colli patti, e condizioni, e non altrimenti etc. in vigor del presente, ed inog' altra  
 95. miglior via etc. passino, e siano in pieno dominio, e possesso etc. di detto Domenico e di  
 96. detta Francesca presenti etc. con tutte azzioni etc. a sempre come beni dotali di detta  
 97. Francesca, e a detta Francesca come antefato, ed altro averli, tenerli, e possederli etc.  
 98. cedendosi e trasferendoli a tale effetto esso Magnifico Vito Dotante, ed esso Domenico  
 99. donante, colli patti, e condizioni, e non altrimenti per ogni Jus etc. ponendo, ed inducendo  
 100. detto Domenico, a detto Domenico detta Francesca nel di loro luogo, jus e grado universo  
 101. etc. costituendolo, e costituendola procuratore irrevocabile come in casa propria. Talmente  
 102. che dell' azzioni ragioni, giussi dotali, ed antefato seu donaz(ion)e servire, ed avvaler etc. e  
 103. generalmente etc. costituendosi esso Magnifico Vito Dotante, per semplice costituito, e così  
 104. detto Domenico, volendono esser tenuti per legge ragione, ed uso etc..  
 105. Ha inoltre promesso esso Magnifico Vito Dotante, e se stesso per solenne stipola obligato  
 106. etc. sopra de sudetti beni ut supra in dote dati, promessi, ed assegnati niuna lite muoverci  
 107. etc. e d' ogni vizio, e legittima Evizione esser tenuto de jure, e de frutto generalmente, e  
 108. specialmente da tutti uomini, e persone, ed ogni lite sopra se stesso assumersi, ed addossarsi  
 109. col rifacimento ed emenda di tutti j danni, spese, ed interessi anco prima di quelli e quelle  
 110. patirsi, ed avutasi considerazione al tempo etcetera quia sic etc..  
 111. Delle quali doti, come sopra date, promesse ed assegnate esso Domenico presente etc. se ne  
 112. chiama ben quieto etc. e ne ha quietato, liberato, ed assolve detto Magnifico Vito dotante  
 113. totalmente, e finalmente, generalmente e generalissimamente anche per la Aquilana stipola  
 114. etc. quia sic etc..  
 115. Promette in' oltre esso Domenico le suddette doti come sopra ricevute conservare, e  
 116. custodire, e delle medesime servirsene in costanza di detto Matrimonio per lo giusto, e  
 117. commune uso di quello, e l' istesse predette doti restituire e riconsegnare a detta Francesca  
 118. sua futura sposa, ò a detto Magnifico Vito dotante e suoi etc. a qualunque caso della  
 119. dissoluzione di detto matrimonio in servatu in omnibus la forma dei sopradescritti patti etc.  
 120. quia sic etc..  
 121. E facendo lo suddetto Domenico salva, e sicura detta donazione pro per nuptias seu dotario,  
 122. ed antefato anzidetto sopra tutti, e qualsivogliano beni mobili, stabili presenti, e futuri etc..  
 123. Patto etc. che il presente Istrumento possa tanto per detta Francesca, quanto per detto  
 124. Magnifico Vito dotante presente anco per mezzo di loro rispettivo procuratore contro detto  
 125. Domenico Pisino presente etc. per la restituzione delle predette doti, donazione ed antefato  
 126. in ciascuno caso della dissoluzione di detto matrimonio servata forma de sopra descritti patti  
 127. e per la consecuzione di detto dotario in caso di lucificazione di quello e per osservanza  
 128. delle cose predette prodursi presentarsi, e liquidarsi, e per liquido liquidissimo aversi in ogni  
 129. Corte Tribunale, luogo e Foro, etiam via Ritus Madre Chiesa vid.:  
 130. Qual presente contratto, e tutte le dette parti per quanto a ciascheduna di esse ut supra spetta,  
 131. ed appartiene, han promesso etc. sempre etc. averle per date etc. ed a quelle non  
 132. contravvenire, né opporsi per qualsivoglia ragione, e causa etc. quia sic etc..  
 133. E per la reale osservanza, validità, e fermezza delle cose suddette etc. le dette parti, e  
 134. contraenti per quanto a ciascheduna di loro ut supra spetta, ed appartiene etc..

135. Spontaneamente avanti di noi hanno obligato a se stesse rispettivamente, ut supra li loro  
136. eredi, e successori, e beni tutti etc. l'una parte all'altra, e l'altra all'una rispettive colla  
137. clausula del costituito, e precepto etc. con potestà etc. alla pena del doppio etc. e per metà  
138. etc. anno rinunciato etc. cenziarati primieramente etc. han giurato etc. ed han promesso etc.  
139. standono nelle case di detto Magnifico Vito site dentro l'abbitato di questa Terra di  
140. Uggiano, e propriamente nella strada detta li Lagetti etc. dove ed han valsuto etc. a consiglio  
141. de savi etc. onde etc.



**DIZIONARIO**  
DI ALCUNI TERMINI UTILIZZATI  
NELLA CARTA DOTALE<sup>165</sup>

**Amuer:** deriva dal francese *moire*. Specie di tessuto serico o di raion o lana spessa con riflessi a onde detto anche “marezzato”. **Apeto:** legno di abete.

**Avantiporte:** il lati dell’apertura del soprabito.

**Avantisini:** grembiule uguali ai matesini napoletani.

**Bambace:** cotone grezzo o tessuto di canapa (bambacia). **Bonforte:** prob. deriva da *buon forte* che significa tessuto rinforzato.

**Caldara:** caldaia per cucinare.

**Cambraja:** i *cambri* sono i merletti e i pizzi della città francese di Cambrai, per cui la tela di cambraia è un tessuto con adattamento di cambri, cioè della mussola o tessuto di cotone. **Camerlotto:** prob. si riferisce al termine *camelot* che significa tessuto venduto da un merciaio ambulante o cammellotto o strillone, quindi non di pregio.

**Celona:** panno o tessuto vergato con il quale si usava coprire il letto matrimoniale.

**Coverta:** coperta per il letto matrimoniale.

**Faccioletti:** fazzoletti.

**Falsi passanti:** soggolo. Fasciatura che si applicava sul collo come negli abiti monacali.

---

<sup>165</sup> I testi utilizzati per la traduzione dei termini contenuti nel corredo sono stati: P. FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana*, III Ediz. riveduta e ampliata, Firenze, Ed. Successori Le Monnier, 1891; G. ROLFHS, *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto)*, premessa di Carlo Prato, presentazione di Mario D’Elia, Galatina, Congedo Editore, (vol. 1-3), 1976; O. COLANGELI, *Dizionario della moda e del costume*, Galatina, Ed. Salentina, 1983.

**Giraletto:** fascia di tela fine che girava intorno al letto come un lenzuolo sottile.

**Giuppi:** giacche da donna.

**Ingranate fine:** manciata di fili di perle di piccolo diametro.

**Novigna:** nuova.

**Puntale:** grosso spillone o ago.

**Pezzulli:** prob. *pezzulle* quindi pezzuole. Tessuto ornato di pezzuole.

**Rattina:** panno di lana che mostra il pelo quasi appallottolato come se fosse stato tirato fuori ad arte.

**Saccone:** una specie di materasso riempito con foglie di mais.

**Sant'Elena:** immagine della Santa in metallo prezioso il cui nome deriva dalla moneta bizantina, in oro o in argento, detta Sant'Elena che raffigurava l'imperatore con la croce e con il globo terrestre sormontato da una croce. Poiché si riteneva fosse allusiva a Sant'Elena, madre di Costantino, e alla sua scoperta della Croce, era spesso venerata e usata come amuleto.

**Sciugafacci:** asciugamani.

**Servietti:** tovaglioli da tavola.

**Spalle:** scialle. **Spolvero:** soprabito.

**Tela a focchi:** tessuto annodato in modo che vi siano due cappi opposti da ciò tessuto lavorato a fibra corta.

**Tela marsulla:** prob. deriva dal francese *marseillaise* che significa marsigliese da cui deriva *marsina*. Stoffa utilizzata per giubba a coda di rondine o frac, indossato dagli uomini per cerimonie soprattutto nel 1700.

**Tela a scacchiera:** tela con lavorazione a scacchi.

**Tela a scorsa di celona:** la parola celona potrebbe essere *celòne* e derivare dal francese *chalon*, che sta per tessuto di vergatino o bordatino o rigatino, cioè tessuto a righe di diverso colore.

**Tela a spica:** tela lavorata a spiga o spigato.

**Tela ordinaria:** tela grossa di canapa senza disegni e strisce di scarso valore. Se il tessuto era misto a cotone si diceva fustagno.

**Tela paesana:** tela grossa di canapa tessuta in casa e di scarso valore.

**Tristelli:** sostegni di ferro per le assi del letto matrimoniale.





## INDICE

---

<i>Premessa</i>	
<i>Introduzione</i>	11
 <i>NOTE, MATRIMONIO E FAMIGLIA</i> ASPETTI GENERALI NELLA CULTURA SALENTINA E MERIDIONALE	
 <i>Il matrimonio: dal dovere procreativo all'unione d'amore.</i>	 15
<i>Famiglia e patria potestà.</i>	19
<i>Il ruolo della donna nei rapporti familiari.</i>	20
<i>La famiglia come organizzazione dinamica.</i>	23
<i>Il "paraggio" come equilibratore sociale ed economico.</i>	26
<i>La dote nuziale come elemento economico come strumento di controllo sociale.</i>	28
<i>Il peso economico della dote sul patrimonio familiare.</i>	32
<i>Marginalità dell'aspetto economico della dote.</i>	36
<i>Un accenno alla nascita e al declino del sistema dotale nel confuso quadro normativo del Regno di Napoli.</i>	38

*NOTE, MATRIMONIO E FAMIGLIA*  
IL CASO DI UNA CARTA DOTALE COMPILATA A UGGIANO LA  
CHIESA (OTRANTO, LECCE) NEL 1784

<i>Breve premessa.</i>	43
<i>Il contesto socio-economico di Uggiano la Chiesa nel '700.</i>	44
<i>La famiglia della sposa Francesca D'Aurelio.</i>	46
<i>La presentazione davanti al notaio e il ruolo degli intervenuti.</i>	49
<i>Le tutele giuridiche del patrimonio conferito in dote.</i>	53
<i>La donazione alla sposa dell'usufrutto sulla casa maritale.</i>	58
<i>Il corredo.</i>	64
<i>Gli accessori preziosi.</i>	77
<i>L'elargizione in denaro.</i>	80
<i>Le formula di chiusura.</i>	81
<i>Alcune considerazioni.</i>	82
<i>Conclusioni.</i>	88

APPENDICE

«Charta Dotalis, et Consignatio Dotium Prò Francisco Pisino»	93
--	----

DIZIONARIO

<i>di alcuni termini utilizzati nella carta dotale</i>	97
--	----



